



Mensile di notizie e informazioni della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

N° 10

Ottobre 2001

Lit 2.000 (€ 1,03)
Abbonamento annuale
Lit. 20.000 (€ 10,32)



Direttore

Ivano Barberini

Direttore e responsabile

Massimo Tognoni

In redazione

Laura Lupo

Segreteria di redazione

Anna Colomberotto, Diletta Cereda

Direzione, Redazione e Amministrazione

Via G. Antonio Guattani, 9 - 00161 Roma

Tel: 06-84439373 / 84439372 / 84439335

E. mail: cooperazioneitaliana@legacoop.it

Fax: 06-84439402

Progetto grafico e impaginazione

Fabio Moriconi

Stampa

Edigraf s.r.l. - via Ugo Fleres 24 - Roma

Editore

Edizioni Cooperative s.c.a.r.l.

via di S. Costanza, 46 00198 Roma

Autorizzazione del Tribunale di Roma

n. 517 del 28.11.2000

Spedizione in abbonamento postale

45% art.2 comma 20/b Legge 662/96. Roma

Le imprese cooperative: mille attività diverse e valori comuni, irrinunciabili e riconosciuti dalla Costituzione

Pubblichiamo il testo della relazione del Presidente di Legacoop all'Assemblea Nazionale dei Presidenti delle Cooperative svoltasi a Roma il 21 settembre

Con questa nostra Assemblea vogliamo porre con forza le ragioni della funzione sociale e dello sviluppo delle imprese cooperative riconosciute dalla Costituzione; e vogliamo manifestare l'impegno e la volontà di concorrere alla modernizzazione del Paese, in chiave di progresso economico e di giustizia sociale. Siamo convinti che il Movimento Cooperativo è una risorsa importante per il Paese e vogliamo che continui ad esserlo. Abbiamo chiesto ai Presidenti di due importanti Regioni a ricca presenza cooperativa di essere presenti perché le regioni assumono responsabilità nuove e più avanzate sulla promozione cooperativa.

Sono perciò direttamente interessate alla riforma del diritto cooperativo.

Ci preme sviluppare un rapporto proficuo, incentrato sui bisogni della comunità locale e sui progetti di modernizzazione che le Regioni intendono realizzare.

La minaccia del terrorismo

Come ben sappiamo, e come abbiamo ricordato in apertura, questa assemblea si tiene in una fase di particolare gravità.

Si è aperta una partita a molte facce.

Il terrorismo e le sue atrocità sono atti contro l'umanità, appartengono ad una cultura di morte e di disprezzo della vita che va combattuta con fermezza e con i mezzi necessari. Sono in gioco la sicurezza delle persone, gli spazi di libertà e il futuro del mondo.

Con gli aerei scagliati contro le torri di New York e il Pentagono, l'obiettivo del terrorismo è anche quello di colpire l'attività economica, a livello mondiale.

Ciò è tanto più grave in una fase in cui i Paesi che agiscono da locomotiva sono entrati in recessione ed hanno difficoltà ad uscire. Improvvisamente anche il mondo, ricco, si scopre impreparato, fragile e impaurito. Le iniziative sul piano militare e repressivo per colpire gli autori e i mandanti di questi atti appaiono inevitabili e nel complesso giuste.

Tuttavia, l'azione da intraprendere non può essere soltanto militare; non può, soprattutto, essere volta a colpire un intero mondo, ignorando le ragioni che permettono al fondamentalismo islamico di costruirsi vaste aree di consenso con il rischio di trascinare interi popoli in una guerra di religione. E' stato detto che per capire il mondo occorre vederlo nel suo insieme e non solo dal proprio punto di vista. Questo vale anche per noi e per il mondo occidentale. Servono scelte nuove.

Mai come ora la politica deve avere una visione lunga, delineare vie che diano speranza di riscatto sociale a tanta parte del mondo che vede la globalizzazione a solo vantaggio dei Paesi ricchi.

Sono problemi di enorme complessità ma ineludibili se si vogliono evitare conflitti dagli esiti disastrosi per l'intera umanità.

Con l'attacco agli USA il mondo è diventato ancora più piccolo.

Il rafforzamento dell'identità nazionale deve essere finalizzato a creare le condizioni per un rapporto migliore con le altre nazionalità e le altre culture. Non per costruire comunità chiuse e ostili, ma una più alta coesione sociale. Il Movimento Cooperativo è impegnato a fare la sua parte per concorrere a sviluppare un dialogo fra i popoli di tutto il mondo ed operare per migliorare le condizioni di vita, agendo nelle più diverse realtà socio economiche.

A metà ottobre si terrà a Seul l'Assemblea generale dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, un'organizzazione fondata nel 1891 e che associa 245 organizzazioni cooperative di 121 Paesi, di ogni parte del mondo, con quasi 800 milioni di soci.

Ed anche da quella sede verrà certamente un forte impegno a rafforzare l'opera di coesione e di promozione sociale, propria della cooperazione.

I valori irrinunciabili del movimento cooperativo

Ogni organizzazione si prodiga per rispondere, in modo peculiare, ai bisogni dei soci e alle aspettative della collettività.

Ma i valori basilari sono comuni a tutti e ne costituiscono il cemento, ancora oggi, più importante.

Sono valori fondati sulla centralità della persona umana, sulla autodeterminazione, sulla

Ivano Barberini

solidarietà, sulla impresa associata e sulla giustizia sociale.

Sono valori irrinunciabili perché sono quelli che costituiscono la ragion d'essere dell'impresa cooperativa. Sono valori nostri che la Costituzione Italiana ha solennemente riconosciuto e arricchito.

La discussione che si è aperta sul riconoscimento costituzionale ci riporta al tempo in cui la cooperazione è risorta dalle macerie e dalle distorsioni prodotte dal ventennio fascista.

C'era allora, nei primi spezzoni rinati del movimento cooperativo, una forte carica innovatrice, sorretta da una autentica fede e passione politica.

C'era l'aspirazione a contare di più, a far contare attraverso le cooperative i bisogni dei cittadini tutti, nell'economia e nella società.

In altre parole, vi era il desiderio di vedere riconosciuto alla cooperazione un ruolo primario nella ricostruzione del Paese.

Concorrevano spinte ideali e politiche diverse, che venivano da lontano, che hanno dettato modelli imprenditoriali diversi e anche dosaggi diversi tra mutualità interna (verso il socio) e mutualità esterna (verso la collettività).

Il riconoscimento costituzionale

Il riconoscimento costituzionale è frutto anche del compromesso tra le diverse idee ed esperienze di cooperazione che la storia

aveva prodotto.

In ogni caso, una spinta importante è venuta dal CLN, il quale aveva assunto un fondamentale principio: l'apoliticità delle cooperative, senza alcuna preclusione, nelle iniziative di promozione.

Su queste premesse e in coerenza con lo spirito e i principi fondamentali della Costituzione, alla fine si arrivò al riconoscimento di una forma di iniziativa economica privata meritevole di essere sostenuta (e protetta) dallo Stato.

Un riconoscimento motivato dalla rilevanza sociale della cooperazione, espressione di persone che solo attraverso l'associazionismo possono aspirare a realizzare nuovi rapporti economici e nuove forme di solidarietà sociale.

Sappiamo che fu un percorso difficile.

Quello che in questo momento più colpisce è la profondità del dibattito in sede di assemblea costituente sul modello cooperativo contrapposto alla sommarietà con la quale si procede ora alla riscrittura del modello cooperativo.

Nonostante che la realtà cooperativa sia fortemente cresciuta.

Questioni ancora aperte

Tra l'altro, molte questioni che si posero allora rimangono di stringente attualità, segno evidente che in oltre 50 anni non sono state risolte.

I Costituenti si chiesero, ad esempio, quali strumenti adottare perché non trassero vantaggi dai benefici di legge le cosiddette "cooperative spurie", cioè quelle costituite, in modo fittizio, per coprire interessi di singoli o per fini essenzialmente speculativi.

E' un tema che abbiamo sempre contrastato e che riteniamo debba essere fermamente colpito sul piano amministrativo e meglio disciplinato giuridicamente.

Anche a questo deve servire la vigilanza prevista dalla stessa Costituzione.

Il ruolo dei partiti

I partiti politici, nella fase costituente e in seguito, hanno giocato un ruolo importante di promozione e di indirizzo che, in alcune fasi, si è tradotto in una vera e propria egemonia. Ciò è avvenuto a livello di ogni organizzazione cooperativa.

In particolare, per quanto riguarda la Legacoop, i suoi rapporti con la sinistra rappresentano una storia che continua a fare discutere, spesso appiattendolo il tempo come se nulla fosse cambiato in 50 anni.

Siamo pienamente disponibili a discuterne purché si voglia farlo seriamente.

Legacoop: un'identità fatta di 115 anni di storia

E' importante per tutti accettare il fatto che in mezzo secolo molte cose sono cambiate.

E' cambiata l'Italia ed è cambiato il Movimento Cooperativo

Legacoop ha 115 anni; ha conosciuto tante vicende, ha subito attacchi anche violenti, è caduta e risorta. Come ogni altra organizzazione ha una identità che è frutto della sua storia e dei suoi rapporti sociali.

Una ferita alla Costituzione

Andrea Manzella
Costituzionalista

Cari Amici della Cooperazione, qui nel palco avrebbero dovuto esserci i molti parlamentari, deputati e senatori, che si sono schierati al vostro fianco. E che si apprestano allo scontro finale nelle aule del Senato contro una irragionevole blindatura.

Ci sono io solo perché il mio vero mestiere è quello di insegnare diritto costituzionale all'Università.

E allora i dirigenti delle Cooperative hanno voluto che, contro questa legge, accanto agli argomenti della politica, ci fossero anche quelli della Costituzione.

Senonché, ascoltando gli interventi che mi hanno preceduto, voi avete capito che tutti stamattina parliamo di Costituzione.

Perché quando un progetto politico rischia di alterare così profondamente l'identità pluralistica del sistema economico-sociale del Paese, violando la libertà di impresa e della sua naturale dinamica di sviluppo, si introduce, infatti, il paradosso per cui le cooperative per crescere dovrebbero diventare "cooperative non riconosciute"; quando un progetto politico rischia di colpire non una categoria in un dato momento storico ma una catena di generazioni che si sono succedute nella nostra storia moderna per la creazione di capitale sociale: del quale sono dunque

impoverite le generazioni future (una legge che nel brutto linguaggio dei giusti si direbbe retroattiva e ultrattiva); quando un progetto politico assegna al governo il potere di giudicare e di dividere dall'alto il mondo dell'autonomia privata collettiva, il mondo che nasce dal basso nelle multiformi realtà produttive delle nostre regioni, dei nostri distretti, dei nostri comuni.

Bene, quando tutto questo accade, non c'è bisogno di un professore per dirvi che la Costituzione è ferita.

E allora qui mi basterà indicare, appena indicare, i quattro punti in cui la Costituzione è più messa in sofferenza da questo progetto di legge.

Il primo punto è nella rottura arbitraria del sistema unitario della cooperazione. Torniamo un attimo al 1947 quando viene approvato l'art. 45 della Costituzione. C'era sia il codice civile che diceva (e ancora dice) all'art. 2515 che la denominazione di cooperativa potrà essere usata solo da quelle società che hanno uno scopo mutualistico. Una denominazione quindi non solo unitaria ma esclusiva. Qui si inserisce la Costituzione e accorda la tutela della Repubblica a quell'unica cooperazione esistente e ne fissa gli ul-

Segue a pag. 3

Segue a pag. 5

Appello per la cooperazione dal mondo accademico e della cultura

La Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione come forma di gestione di impresa a carattere mutualistico. La Costituzione riconosce in questa forma di impresa senza fini di speculazione privata la via per creare ricchezza inter-generazionale, e, soprattutto, capitale sociale.

La Costituzione riconosce nella cooperazione uno strumento essenziale per il pluralismo economico e per le politiche di concorrenza anti-monopolistiche.

La storia economica e istituzionale della Repubblica ha confermato la validità di questa visione costituzionale.

La cooperazione, con 80 mila cooperative e 8 milioni di soci cooperatori, è diventata componente essenziale della nostra economia sociale di mercato. La cooperazione con il meccanismo del costante riferimento ai bisogni dei soci e della collettività assume un ruolo di contrasto nei confronti di tutto ciò che attenta alla coesione sociale del paese. Tutte le Regioni italiane hanno istituzionalmente riconosciuto nei loro Statuti i legami territoriali della cooperazione e la specificità della sua funzione economica.

Contro la Costituzione e la sua storia applicativa si è ora concretizzato alla Camera un disegno distruttivo della cooperazione italiana. Questo disegno è articolato in tre fasi, tutte e ciascuna viziate da illegittimità costituzionale.

La prima fase consiste nella arbitraria rottura dell'unitario concetto costituzionale di cooperazione e nella artificiosa restrizione della nozione di cooperazione che la costituzione voleva a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata

La seconda fase consiste nella anacronistica riduzione delle "cooperative costituzionalmente riconosciute" alle sole cooperative di "gestione di servizio". Si minimizzano così lo spazio e il ruolo delle cooperative e si elimina di fatto quella che è la funzione costituzionale della cooperazione: la sua capacità di far fronte ai bisogni in modo più completo di quanto non possano fare le imprese lucrative.

La terza fase consiste nell'assorbimento della parte più vasta e più dinamica della cooperazione nell'area della impresa capitalistica, favorendone la trasformazione con procedimenti semplificati. La funzione sociale è così smontata e, in definitiva, è disincentivato lo stesso agire cooperativo. Il contrario esatto di quanto dice la Costituzione.

Noi denunciavamo questo tentativo di distruzione di una forma di pluralismo in cui si riconosce tanta parte dell'identità economica e culturale degli italiani. Questo tentativo non ha alcuna onesta giustificazione. La lotta contro fenomeni di deformazione in senso capitalistico e burocratico della cooperazione va condotta, come dice la Costituzione, "con gli opportuni controlli". Con la espulsione cioè delle "false cooperative" dal sistema e non con la frattura dell'unità di insieme.

La nostra denuncia è fatta in nome della Costituzione, ma anche in nome della storia del nostro Paese che, prima e dopo la Costituzione repubblicana, ha visto nella cooperazione l'incontro delle due diverse anime popolari, il segno concreto della solidarietà nazionale.

Roma, settembre 2001

Rita Levi-Montalcini
Salvatore Biasco (Università di Roma La Sapienza)
Guido Bonfante (Università di Torino)
Renzo Costi (Università di Bologna)
Andrea Manzella (LUISS)
Stefano Zamagni (Università di Bologna)
Nicolò Addario (Università di Modena e Reggio)
Mario Alcaro (Università della Calabria)
Giuditta Alessandrini (Università Roma Tre)
Giuseppe Alvaro (Università di Roma La Sapienza)
Maurizio Ambrosini (Università di Genova)
Amos Andreoni (Università di Roma La Sapienza)
Cristiano Antonelli (Università di Torino)
Giorgio Ardeni (Università di Bologna)
Roberto Artoni (Università Bocconi Milano)
Guido Baglioni (Università di Milano Bicocca)
Renato Balducci (Università di Ancona)
Roberto Balzani (Università di Bologna)
Augusto Barbera (Università di Bologna)
Gianpaolo Barbetta (Università Cattolica di Milano)
Giorgio Basevi (Università di Bologna)
Giacomino Becattini (Università di Firenze)
Giorgio Belletini (Università di Bologna)
Pier Augusto Bertacchini (Università della Calabria)
Paola Bertolini (Università di Modena e Reggio)
Salvatore Bertino (Università di Roma La Sapienza)
Fabrizio Berti (Università dell'Aquila)
Carlotta Berti Ceroni (Università di Bologna)
Patrizio Bianchi (Università di Ferrara)
Marco Bigelli (Università di Bologna)
Massimo Bione (Università di Modena e Reggio)
Cesare Bisone (Università di Modena e Reggio)
Francesco Boggio (Università di Cagliari)
Andrea Boitani (Università Cattolica di Milano)
Elio Borgonovi (Università Bocconi di Milano)
Carlo Borzaga (Università di Trento)
Paolo Bosi (Università di Modena e Reggio)
Franco Botta (Università di Bari)
Sergio Bruno, (Università di Roma La Sapienza)
Sebastiano Brusco (Università di Modena e Reggio)
Piero Busetta (Università di Palermo)
Massimo Cacchiari (Università di Venezia)
Vincenzo Calandra Bonaura (Univ. di Modena e Reggio)
Giacomino Calzolari (Università di Bologna)
Luigi Campiglio (Università Cattolica di Milano)
Emanuela Carbonara (Università di Bologna)
Michele Capriati (Università di Bari)
Maria Rosa Cardia (Università di Cagliari)
Giorgi Caredda (Università di Roma La Sapienza)
Adolfo Caselli (Università di Genova)
Francesco Cavazzuti (Università di Bologna)
Mario Centorini (Università di Messina)
Daniele Checchi (Università di Milano)
Franco Chiarliello (Università di Bari)
Gabriella Chiesa (Università di Bologna)
Giovanni Cellamare (Università di Bari)
Mario Cimoli (Università Ca' Foscari di Venezia)
Onorio Clauser (Università di Trento)
Marina Comei (Università di Bari)
Renato Coppi (Università di Roma La Sapienza)
Gauo Coppola (Università di Trento)
Emma Corigliano (Università di Bari)
Ines Crespini (Università della Calabria)
Carlo D'Adda (Università di Bologna)
Salvatore D'Acunto (Seconda Università di Napoli)
Bruno Dallago (Università di Trento)
Carmela D'Apice (Università Roma Tre)
Enzo D'Arcangelo (Università di Roma La Sapienza)
Giuseppe De Bartolo (Università della Calabria)
Fabrizio De Filippis (Università Roma Tre)
Flavio Delbono (Università di Bologna)
Alfredo Del Monte (Università di Napoli)
Vincenzo Denicolo (Università di Bologna)
Claudio De Vincenti (Università di Roma La Sapienza)
Enrica Di Ciompo (Università di Bari)
Luigi Dicomite (Università di Bari)
Mario Dini (Università di Firenze)
Pierpaolo Donati (Università di Bologna)
Prof. Gaetano Domenici (Università Roma Tre)

Carlo Donolo (Università di Roma La Sapienza)
Franco Donzelli (Università di Milano Bicocca)
Giulio Ecchia (Università di Bologna)
Ester Fano (Università di Roma La Sapienza)
Guido Fabiani (Università Roma Tre)
Gian Paolo Fabris (Università IULM Milano)
Domenicantonio Fausto (Università di Napoli)
Mario Ferrero (Università del Piemonte Orientale)
Roberto Finzi (Università di Trieste)
Roberto Finelli (Università di Bari)
Giorgio Fiorentini (Università di Lecce)
Massimo Fornasari (Università di Bologna)
Mario Forni (Università di Modena e Reggio)
Varia Fortunati (Università di Bologna)
Maurizio Franzini (Università di Siena)
Daniele Gambarara (Università della Calabria)
Guido Gambetta (Università di Bologna)
Franco Gallo (Università LUISS di Roma)
Enrico Giovannetti (Università di Modena e Reggio)
Mario Giovanni Garofano (Università di Bari)
Bianca Gelli (Università di Lecce)
Tommaso Germano (Università di Bari)
Silvia Giannini (Università di Bologna)
Gian Piero Gigvignano (Università della Calabria)
Roberto Golinelli (Università di Bologna)
Luigi Golzio (Università di Modena e Reggio)
Giancarlo Gozzi (Università di Bologna)
Augusto Graziani (Università di Roma La Sapienza)
Elisabetta Gualandi (Università di Modena e Reggio)
Bruno Jossa (Università di Napoli, Federico II)
Andrea Landi (Università di Modena e Reggio)
Diego Lanzi (Università di Bologna)
Marco Lamandini (Università di Bologna)
Giuliana Laschi (Università di Bologna)
Paolo Leon (Università Roma Tre)
Marco Lippi (Università di Roma "La Sapienza")
Massimo Livi Bacci (Università di Firenze)
Biagio Lorè (Università Roma Tre)
Francesco Losurdo (Università di Bari)
Enrico Luzzati (Università di Torino)
Mauro Magatti (Università Cattolica di Milano)
Dario Maio (Università di Bologna)
Angelo Manaresi (Università di Bologna)
Paolo Manasse (Università di Milano Bicocca)
Roberto Maragliano (Università Roma Tre)
Maurizio Maravalle (Università dell'Aquila)
Cristiana Marcuzzo (Università di Roma La Sapienza)
Gianni Marongiu (Università di Genova)
Luciano Marrocco (Università di Cagliari)
Massimiliano Marzo (Università di Bologna)
Antonio Matacena (Università di Bologna)
Massimo Matteuzzi (Università di Bologna)
Nicola Mattosco (Università di Pescara)
Pietro Maurandi (Università di Cagliari)
Mario Mazzoleni (Università Bocconi Milano)
Marco Mazzoli (Università di Modena)
Mirella Melchiorri (Università di Urbino)
Giannarita Meli (Università di Cagliari)
Nicola Merla (Università della Calabria)
Fabiano Miceli (Università di Udine)
Everardo Minardi (Università di Teramo)
Arianna Montanari (Università del Molise)
Marcello Montanari (Università di Bari)
Guido Montani (Università di Pavia)
Massimo Morisi (Università di Firenze)
Beniamino Moro (Università di Cagliari)
Rossella Morrone (Università della Calabria)
Manuela Mosca (Università di Bologna)
Francesco Musacchia (Università di Palermo)
Ignazio Musu (Università di Venezia)
Giuliano Muzzioli (Università di Modena e Reggio)
Vera Negri Zamagni (Università di Bologna)
Sergio Paba (Università di Modena e Reggio)
Carlo Panico (Università di Napoli)
Franca Papa (Università di Bari)
Daniele Petrosino (Università di Bari)
Alberto Piccoli (Università di Ancona)
Carlo Pietrobelli (Università del Molise)
Giorgio Pighi (Università di Modena e Reggio)

Paolo Onofri (Università di Bologna)
Vittorangelo Orati (International Institute of Advanced Economic and Social Studies)
Renzo Orsi (Università di Bologna)
Raffaele Paci (Università di Cagliari)
Paolo Palazzi (Università di Roma La Sapienza)
Amelia Paparazzo (Università della Calabria)
Sergio Pastorello (Università di Bologna)
Adolfo Pepe (Università di Teramo)
Cosimo Perrotta (Università di Lecce)
Paolo Pettinati (Università di Ancona)
Ludovico Piccinato (Università di Roma La Sapienza)
Cesare Pinelli (Università di Macerata)
Paolo Pini (Università di Ferrara)
Cesare Pitto (Università della Calabria)
Giancarlo Polidori (Università di Urbino)
Maria Luisa Pombeni (Università di Bologna)
Anna Paola Postosi (Università Roma Tre)
Franco Prassullo (Università di Genova)
Flavio Pressacco (Università di Udine)
Sergio Pretelli (Università di Urbino)
Andrea Pubusa (Università di Cagliari)
Raffaele Puddu (Università di Cagliari)
Aldo Pugliese (Università della Calabria)
Maurizio Pugno (Università di Trento)
Tiziano Raffaelli (Università di Pisa)
Giorgio Rampa (Università di Genova)
Francesco Renda (Università di Palermo)
Ricciotti Antinolfi (Università di Napoli "Federico II")
Massimo Riccotilli (Università di Bologna)
Massimo Rocchetti (Università di Torino)
Ettore Rocchi (Università di Modena e Reggio)
Giorgio Rodano (Università di Roma I)
Gianni Roma (Università di Bari)
Alessandro Romagnoli (Università di Bologna)
Alessandro Roncaglia (Università di Roma La Sapienza)
Annalisa Rosselli (Università di Roma, Tor Vergata)
Gianpaolo Rossini (Università di Bologna)
Giovanni Ruffino (Università di Palermo)
Gianfranco Rusconi (Università di Bergamo)
Vincenzo Russo (Università di Roma La Sapienza)
Gabriella Salinetti (Università di Roma La Sapienza)
Bruno Salituro (Università di Bologna)
Sandro Sandri (Università di Bologna)
Michele Sandulli (Università Roma Tre)
Giovanni Santangelo (Università di Palermo)
Giulio Sapelli (Università di Milano)
Claudio Sardoni (Università di Roma La Sapienza)
Claudio Sambri (Università di Trieste)
Guido Sarchielli (Università di Bologna)
Marina Schenkel (Università di Udine)
Alberto Maria Sdravovich (Università dell'Insubria)
Lorenza Sebesta (Università di Bologna)
Gilberto Seravalli (Università di Parma)
Lanfranco Senn (Università Bocconi di Milano)
Fabio Sforzi (Università di Torino)
Giovanni Sole (Università della Calabria)
Ennio Sonnino (Università di Roma La Sapienza)
Giuseppe Spadafora (Università della Calabria)
Ana Stagni (Università di Bologna)
Luciano Stefanini (Università di Urbino)
Francesco Susi (Università Roma Tre)
Piero Tani (Università di Firenze)
Roberto Tamburini (Università di Trento)
Ferdinando Targetti (Università di Trento)
Vito Teti (Università della Calabria)
Marco Tiegghi (Università di Bologna)
Claudio Travaglini (Università di Bologna)
Giuseppe Trebisacce (Università della Calabria)
Victor Ucknar (Università di Genova)
Gian Battista Vaccaro (Università della Calabria)
Giacomo Vacca (Università Cattolica di Milano)
Francesco Vella (Università di Bologna)
Gaetano Veneto (Università di Bari)
Prof. Benedetto Vertecchi (Università Roma Tre)
Gianfranco Viesti (Università di Bari)
Giorgio Vittadini (Università Milano Bicocca)
Egilio Zacheo (Università di Lecce)
Stefano Zan (Università di Bologna)

Una riforma priva di qualsivoglia progetto costruttivo

La storia di tante cooperative risale spesso a molti decenni addietro, ed è quasi sempre una storia di lavoratori che si uniscono per dare a se stessi quel lavoro che non avrebbero ottenuto altrimenti. Storia di lavoratori e imprenditori al tempo stesso.

Il patto esplicito che ha legato questi soci e quelli che si sono succeduti è che nessuno avrebbe usufruito dei profitti o di altre valorizzazioni. Questi sarebbero andati a rafforzare l'impresa, la quale sarebbe sopravvissuta - come istituzione - alle varie generazioni di lavoratori. Per la verità, la legislazione attuale consente un limitato impiego degli utili per una remunerazione dei soci fino al 20% superiore a quella di altri dipendenti (al lordo di Irpef e carichi previdenziali). A parte ciò, quei profitti accumulati (riserve) non sarebbero stati appropriabili da nessuno, al pari dell'avviamento e delle plusvalenze implicite. All'uscita dalla cooperativa il socio lavoratore avrebbe ricevuto quanto sottoscritto in ingresso o successivamente: una sottoscrizione di partecipazione al capitale più vicina, però, ad un prestito fruttifero, in quanto scorrelata dal valore reale delle quote. Nel caso di scioglimento o di trasformazione in spa, il patrimonio sarebbe andato a una centrale finanziaria - una sorta di merchant bank delle cooperative -, comunque non sarebbe stato disponibile per i soci.

L'insieme di queste caratteristiche (cui va aggiunto il regime democratico di "una testa un voto") è stato premiato dallo Stato, che ha rinunciato a considerare utile a fini fiscali quello destinato a riserve indisponibili, attuando così la protezione del sistema prevista dall'art. 45 della Costituzione. Quei privilegi fiscali vanno anche a compensazione dello svantaggio che hanno le cooperative - destinate prevalentemente a crescere per fonti finanziarie interne - sul mercato dei capitali.

Si è capito subito che l'intento della maggioranza era rivolto alla demolizione di questo modello, non a una sua correzione e sviluppo o al rafforzamento della governance e del controllo sociale; compito per il quale occorre in primo luogo conoscere il modello e apprezzarlo, non demonizzarlo per pure ragioni politiche.

Si è iniziato sancendo arbitrariamente che le cooperative ci facevano riferimento la Costituzione dovessero considerarsi solo quelle

che svolgono attività per i soci e non perseguono l'utile, selezionando di fatto solo le onlus o le mutue di soccorso e poco più, perché tutte le imprese di produzione e di servizio, incluse le cooperative sociali (così dette perché occupano una porzione di disabili) vivono sui profitti che realizzano e svolgono in prevalenza anche attività verso terzi. Alla nuova categoria di cooperative "non protette costituzionalmente" rimaneva l'opzione (e forse l'obbligo) di trasformarsi in spa, dietro abrogazione dei vincoli di indisponibilità del patrimonio. Si scardinava quindi il principio fondatore dello scambio mutualistico, consentendo all'ultima generazione di soci lavoratori di appropriarsi di un valore non loro, ma creato pezzo per pezzo, a volte in un secolo; di appropriarsi non solo delle riserve, ma anche di plusvalenze implicite e avviamento.

Le successive correzioni non lasciano affatto tranquilli e aprono problemi tipici di quando si procede per ritocchi su un impianto partito malissimo e con intenti non costruttivi.

Intanto, le correzioni non hanno superato lo spezzettamento del modello cooperativo in tanti modelli diversi e arbitrari: cooperative riconosciute costituzionalmente, cooperative non riconosciute, banche di credito cooperativo, banche popolari. Le prime - è stato ora sancito - non sono solo quelle che svolgono "prevalentemente" attività verso i soci ma anche quelle che si avvalgono "prevalentemente" di prestazioni di soci. In apparenza, entrano nuovamente a far parte della tipologia delle cooperative di produzione e lavoro. Ma che vuol dire "prevalentemente"? È il criterio intuitivo e algebrico del 51% o può essere esteso discrezionalmente dal legislatore? E se il capitolo relativo all'utilizzo di lavoro salariato in cooperativa è indubbiamente delicato perché una sua eccessiva estensione rischia di snaturare una cooperativa (quand'anche permanga nella pratica e nel suo statuto la politica della "porta aperta" verso nuovi soci) un criterio numerico del 51% è in ogni caso quanto di più rigido ci possa essere. Pensiamo alle attività stagionali, ad esempio, ai servizi in appalto (dove comporti l'assorbimento della mano d'opera preesistente), alle gare vinte fuori sede, alle situazioni, in genere, nelle quali la volontà soggettiva dei dipendenti non è quella di diventare soci. E, in ogni caso, poiché al rapporto tra remunerazione dei soci e remunerazioni

Salvatore Biasco
Ordinario Economia Monetaria Internazionale
Università "La Sapienza" di Roma

dei non soci sono oggi legate ulteriori detassazioni dei profitti (fino all'azzeramento), il criterio non può essere del "tutto o niente" o del "o fuori o dentro", ma di una modulazione a seconda degli indici, che interessi il legislatore fiscale, ma non certo le tipologie del codice civile.

La seconda importante correzione ha riguardato il ripristino dell'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel caso di trasformazione in spa. Correzione irrinunciabile, resa, tuttavia ambigua dal contesto in cui si colloca. Per iniziare, la delega non specifica se debba intendersi patrimonio contabile o patrimonio effettivo. Avviamento e plusvalenze implicite potrebbero di gran lunga superare le riserve e, con le agevolazioni del caso, determinare una convenienza virtuale alla trasformazione. La ratio della scelta della forma cooperativa è in un certo senso la sua irreversibilità: l'intero patrimonio dovrebbe in teoria essere inappropriabile e comportare, nel caso di rinuncia alla forma cooperativa, la liquidazione della società. Ma, pur tralasciando questo punto, vi sono forme più profonde e sottili di ambiguità.

La legge colloca tra le cooperative non riconosciute costituzionalmente quelle che fanno uso di strumenti finanziari. Sono proprio quindi le cooperative più dinamiche, più aperte al mercato, più desiderose e bisognose di crescere quelle che subiranno i contraccolpi di questa legislazione e che, se vorranno evitare di avere gli svantaggi di essere cooperative, senza alcun vantaggio di contrappeso, dovranno gioco forza trasformarsi in società capitalistiche. E, a quel punto, dovranno partire prive delle riserve accumulate, quindi deboli finanziariamente. Un vero patto che non fa bene all'economia italiana e che punisce un settore originale che ha dato ottima prova di sé.

È proprio in questa disposizione relativa all'utilizzo di strumenti del mercato dei capitali la prova provata che, pur nell'allargamento dei requisiti che rendono una cooperativa "costituzionalmente riconosciuta", questa delega non ha fatto nessun passo avanti nella concezione della cooperazione, come settore marginalizzato e residuale dell'economia italiana. E, per raggiungere questo risultato, non ha

badato ai danni che potessero venire collateramente. Si pensi, ad esempio, che questa formulazione uccide la Marcora, visto che

il rilevamento di aziende in crisi da parte di cooperative di dipendenti non può avvenire senza l'intervento di un venture capital cooperativo che si assuma parte dei rischi. Con tanto maggior danno, visto che la nuova formulazione della Marcora rendeva la legge idonea ad applicarsi anche a casi di normale successione d'impresе sane, là dove il proprietario non avesse avuto continuatori familiari.

Quali cooperative rientrano in questa condizione "non riconosciuta"; anche quelle che hanno fatto uso di strumenti finanziari in passato, in un altro contesto legislativo? E poi, quale garanzia si ha che questa maggioranza si astenga dallo stravolgere il Testo Unico sulla Finanza, che dà una definizione precisa di strumenti finanziari (intendendo quelli partecipativi di quote di possesso del capitale), e non intenda, invece, intervenire ad hoc per allargarne la gamma artificialmente e, con essa, l'insieme delle cooperative destinate ad essere "non riconosciute"? Questo riferimento all'apertura al mercato dei capitali non sta in piedi. Non vi è alcun progetto tout court in questa delega, ma meno che meno un disegno per dare alle cooperative la possibilità di crescere e rafforzarsi, senza snaturarsi, come intendeva fare la Mirone. Si dirà che cooperative grandi e aperte al mercato difficilmente possono mantenere le caratteristiche originarie. La dimensione è, tuttavia, scarsamente rilevante da un punto di vista mutualistico se i soci continuano ad accumulare per "istituzione", che sopravviverà ad essi, e non per sé stessi. È in questa rinuncia l'essenza dello scambio "virtuoso" mutualistico e in nessun'altra distinzione. La crescita è una condizione per continuare a sopravvivere (in un mercato globale, con rivali solidi, grandi e innovatori), senza, si metterebbe a repentaglio il posto di lavoro di soci e non soci e il capitale (per quanto modesto) dei soci. Tutte le cooperative, grandi o piccole che siano, ricercano l'utile con la stessa intensità, pur in una funzione complessa di obiettivi, attenta alla socialità e al territorio. E, infatti, la Costituzione non compie distinzioni, purché lo scambio mutualistico (virtuoso in qualsiasi circostanza si verifichi) sia la condizione costitutiva della vita di una

cooperativa. La Comunità, vigile su ogni alterazione della concorrenza, ha indagato sul contenuto mutualistico in grandi cooperative senza per ora trovare obiezioni di principio al fatto che esse possa permanere, anche dove esse si avvalgano di società per azioni con soci capitalisti, qualora le società siano strumentali e purché la cooperativa madre conservi il grosso operativo della produzione. Anche in questo caso, gli utili che rifluiscono dalla spa verso la cooperativa madre rimangono indisponibili e inappropriabili.

La legge sulle società è una legge civilistica che avrebbe dovuto disciplinare, per quanto riguarda la specie cooperativa, la vita e le condizioni operative in un modello unico, con poche regole chiave e con lo stesso intento di apertura, di autodeterminazione e di sperimentazione che applica per spa non quotate e per le srl. Vi è ancora tempo per lo stralcio o la correzione nel passaggio al Senato, se l'intento è progettuale e non solo punitivo e se non mira all'omologazione della vita societaria in un solo modello. Le questioni fiscali sono questioni a parte e potevano essere affrontate a parte, secondo quanto una maggioranza ritiene sia l'equa partecipazione di ogni settore al bilancio dello stato.

Ma, anche sotto questo profilo, occorre guardare alla disparità e ai vincoli dei modelli societari, prima di parlare di alterazione della concorrenza per via fiscale. Ciò sarebbe vero per le cooperative se esse fossero alla pari con le altre imprese per tutti gli altri rispetti. Ma non è così. Sta di fatto che nessuna impresa individuale (intendendo la proprietà a familiari e eredi) né alcuna società per azioni si è mai trasformata in cooperativa per trarre vantaggio delle agevolazioni specifiche. Quale imprenditore accetterebbe di possedere un'impresa, con la clausola di doverla trasmettere ad altri al 60° anno di età riprendendo solo quanto in essa ha profuso e non potendo nel frattempo usufruire in via definitiva, né lui né i suoi eredi, degli utili prodotti, né di altre valorizzazioni?

Si ha l'impressione che non vi sia meditazione o disegno nella svolta impressa dalla Casa delle libertà se non quella d'inforcare l'accetta per abbatterla con forza su un mondo antropologico peculiare che l'ideologia individualista non consente di inquadrare e capire e che il deficit di liberalismo porta ad eliminare o marginalizzare. ■

Segue da pag. 1 - "Una ferita alla Costituzione"

teriori caratteri: oltre la mutualità, la funzione sociale, l'assenza di fine speculativo privato. E subito qualche giorno dopo viene la legge Basevi. A dire che l'assenza del fine speculativo è legata al meccanismo degli utili e alla destinazione del patrimonio sociale.

Punto e basta. La Costituzione, il codice civile, la legge Basevi, fissano nel 1947, le caratteristiche strutturali della cooperazione. Intorno a queste caratteristiche strutturali ruota la grande varietà di tipi di cooperative, differenziate per attività, ma non per la fisiologia di fondo.

Questo progetto, invece, cambia le carte in tavola. Dice che la Costituzione contiene non la definizione esclusiva di una categoria di impresa. Ma soltanto la specificazione di un certo tipo di cooperazione in un genere dai contorni incerti.

Dice che non gli "opportuni controlli", come vuole testualmente la Costituzione, dovranno distinguere le vere cooperative dalle false cooperative, cioè dalle non-cooperative. Non i controlli con la sanzione della espulsione ma il governo delegato, inventando la sezione cooperative non riconosciute e avviandone la trasformazione a impresa capi-

talistica. Del concetto unitario costituzionale non vi è più traccia.

Il secondo punto di distorsione costituzionale è nella pratica cancellazione della "funzione sociale" della cooperazione. Che significa "funzione sociale"? Significa che la Costituzione protegge questa forma di agostiniana democratica delle imprese contro derive monopolistiche e di pura speculazione, un punto di diversità rispetto al sistema di lucro.

L'economia sociale di mercato non nasce per miracolo ma proprio attraverso strumenti come la cooperazione che fissano il capitale al territorio, alle famiglie, alle tradizioni. Contro la speculazione mordi e fuggi. Ora questa funzione sociale è nullificata quando si dice che non sono più riconosciute le cooperative più dinamiche, quelle che veramente si possono piantare come cuneo contro l'omogeneizzazione mercantile. Annullare la "funzione sociale" delle cooperative nei confronti del sistema economico complessivo, e dire che c'è solo una "funzione sociale" nei confronti dei soci è un errore drammatico di cultura politica e costituzionale. Significa l'omologazione in una sola forma di impresa, quella di lucro, dell'intero panorama imprenditoriale. Il terzo punto di sofferenza della Costituzione

è nella violazione del suo articolo 76: la incredibile assenza di "principi e criteri direttivi" per il governo, delegato a distinguere tra cooperative riconosciute e cooperative non riconosciute. Tutto si riduce ad un avverbio "prevalentemente". E l'interpretazione del principio di prevalenza di per sé così ambiguo, parlando di imprese, è affidato alla assoluta discrezionalità del governo.

Ma attenzione! Su questo punto è in sofferenza non solo la Costituzione italiana ma anche la Costituzione europea. Gli aiuti di Stato - tali sono considerate le agevolazioni fiscali - devono obbedire secondo l'art. 87 del Trattato comunitario alla regola delle due O: Omogeneità, Oggettività. Cioè per averli non è possibile la frammentazione all'interno di un sistema agevolato a compensazione proprio della sua funzione sociale. E non è ammessa l'assoluta discrezionalità dell'autorità pubblica nazionale.

Così questa triste vicenda ha anche acceso pericolosi riflettori a Bruxelles su tutto il movimento cooperativo, ora che si cerca di frammentarlo ad arbitrio.

Il quarto punto di ferita alla Costituzione è a una Costituzione che si sta facendo. Il 7 otto-

bre, se sarà confermata con il referendum la riforma in senso federalistico, competenze assai rilevanti in materia cooperativa passeranno esplicitamente o implicitamente alle regioni. La cooperazione, l'abbiamo visto, vive in simbiosi con il territorio nel quale nasce. La moderna impresa capitalista, con la sua volatilità, non ha nulla di simile. Ebbene, mi chiedo, se è costituzionalmente legittimo che, in pendenza di un referendum costituzionale che inciderà anche sulla materia cooperativa - che già compare in tutti gli statuti regionali, che è oggetto di una imponente legislazione regionale - il parlamento legiferi assegnando al governo delegato poteri che fra pochi giorni potrebbero essere propri delle regioni.

Cari Amici della Cooperazione, difendere la Costituzione significa difendere non il passato ma il futuro: la modernità di uno strumento che lega l'impresa alla terra e agli uomini contro i guasti della globalizzazione. E che è l'immagine stessa del federalismo sociale.

Il progetto che combattiamo è un progetto di espanto di ricchezze che non appartengono a partiti ma al Paese e al Costituzionale. Ecco perché è molto doloroso che la maggioranza non abbia a riconoscere la necessità di una pausa di riflessione. ■

Debolezza culturale della maggioranza o cambio di civiltà?

Paolo Leon
Direttore Cles

Si da chiedersi se l'attacco alle cooperative contenuto nella proposta di legge del nuovo governo sia un segnale di un cambio di civiltà, piuttosto che di una semplice alternanza tra conservatori e progressisti, o soltanto un altro episodio di leggerezza e di debolezza culturale della maggioranza, magari con il retro pensiero di scalzare una fonte di potere e di finanziamento della sinistra. E' possibile che la nuova legislazione sia un misto delle due motivazioni, che riflette anche le diverse anime della coalizione di governo. Infatti, i liberali classici non amano le cooperative, che hanno sempre definito come forme di impresa che non rispettano l'ottimo paritetico (ma Pantaleoni, che sosteneva questa tesi, era diventato uomo di regime con l'avvento del fascismo e dunque di liberalismo doveva possederne ormai ben poco); d'altro canto, la destra populista ha tollerato le cooperative, forse come simbolo della sua cultura

precapitalistica, o, forse, per farsi perdonare le atrocità del periodo 1919-1926. Ricordo che le cooperative non sono un'altra forma di intervento statale, ma - al contrario - una spontanea reazione degli individui che si raggruppano per rispondere sia ai fallimenti del mercato sia alla produzione pubblica diretta di beni e servizi. E' noto che queste forme di autoimprenditorialità non sarebbero mai in grado di resistere alla concorrenza delle imprese capitalistiche pure, anche se la loro efficienza è spesso superiore e le capacità manageriali certamente non inferiori: la ragione sta nel fatto che mentre le imprese capitalistiche rispondono ad un mercato dei capitali che commercia i titoli di proprietà delle stesse imprese, provvedendo in questo modo capitale di rischio, le cooperative non possono che affidarsi all'autofinanziamento, visto che i soci possiedono un'eguale quota del capitale aziendale, e dunque non è possibile concepire sindacati di controllo, scalate, scatole cinesi, acquisti

e vendite su leverage, ecc. Nel caso italiano, le cooperative hanno parzialmente corretto questo deficit ottenendo una defiscalizzazione importante - che naturalmente accresce le capacità di autofinanziamento - e la possibilità di godere del prestito da soci, offrendo una remunerazione che riflette la redditività aziendale. Le due forme di finanziamento non sostituiscono, tuttavia, il mancato ricorso al mercato dei capitali. In primo luogo, perché la detassazione è tanto più utile quanto maggiore è il differenziale delle imposte tra imprese capitalistiche e imprese cooperative; in un periodo come l'attuale, nel quale le imposte sulle società si riducono, anche il differenziale di vantaggio si riduce. Ove si giungesse ad una completa detassazione di tutte le imprese, occorrerebbe pensare a qualche altro sistema per consentire la sopravvivenza delle cooperative. In secondo luogo, non è possibile finanziare gli investimenti con un ricorso continuo al debito, senza rendere molto rigida la struttura finanziaria dell'impresa, di fronte ad andamenti oscillanti della domanda.

Queste considerazioni valgono anche per tutte le imprese che sono senza fini di lucro, e perfino per molte piccole imprese. Piuttosto che colpire le cooperative, il governo avrebbe dovuto preoccuparsi di detassare le piccole imprese - invece di detassarle tutte, come avverrà con la Tremonti bis. Posso capire l'invidia delle piccole imprese di costruzione per le cooperative di produzione: ma l'invidia non è né buona consigliera né una buona politica. In effetti, togliere i benefici fiscali alle cooperative, non fa alcun bene alle piccole aziende.

Ma è proprio obbligatorio salvaguardare le cooperative? Come abbiamo visto, i lavoratori si raggruppano in questa forma di impresa per correggere un fallimento del mercato, che in genere è quello - storico - della disoccupazione o dello sfruttamento da parte di imprese dotate di un grado di monopolio sul mercato del lavoro. Non vi è dubbio che in un'area situazione di pura e perfetta libera concorrenza, con imprese proprietarie infinitamente piccole, con perfetta conoscenza del presente e del futuro, la forma cooperativa non sarebbe mai nata. Ma questa situazione, del tutto astratta e spesso profondamente ipocrita, non può essere considerata realisticamente un obiettivo da parte di qualsiasi forza politica, anche di estrema destra. Mi si potrebbe opporre che, quando l'impresa cooperativa ha dimostrato il proprio successo, non c'è più ragione che resti in quella forma - ma il fallimento del mercato del lavoro non è un evento *una tantum*, è un pericolo imminente nella stessa struttura del mercato, e dunque la cooperativa - che lo corregge - è a sua volta una forma permanente. Ed è, proprio per que-

sto, elemento prezioso di una politica macroeconomica anticiclica.

Esiste un'altra ragione che consiglierebbe il mantenimento e anzi lo sviluppo della forma cooperativa, ed è una ragione che la destra conservatrice dovrebbe favorire ispirandosi per esempio a Meade, che progressista o socialista non è mai stato. Questa forma d'impresa è maggiormente adatta dell'impresa capitalistica a sostituire, in tutto o in parte, lo Stato nelle sue attività sociali, siano queste di welfare o di assistenza pubblica; si tratta, infatti, di un'attività senza fini di lucro, e dunque con un ricarico inferiore sui costi diretti derivanti da rendite e profitti, rispetto alle imprese private, ed una moralità maggiormente in linea con gli obiettivi collettivi. Infine, la presenza delle cooperative, soprattutto nel consumo, nella produzione, nell'abitazione, costituisce un elemento di concorrenza in più rispetto a quanto provvisto dal mercato. Questo elemento è particolarmente necessario in un periodo che ha visto privatizzare grandi imprese pubbliche e, con buona pace delle authority di regolazione, ha visto aumentare il grado di monopolio della nostra economia. Una volta si sarebbe detto che la presenza delle cooperative accresceva il pluralismo economico e, in definitiva, la democrazia economica. Può darsi che la maggioranza di governo non abbia interesse né nel primo né nella seconda, e resti indifferente alla crescita del grado di monopolio o addirittura, come nel caso della nuova legislazione cooperativa, lo favorisca; non potrà, tuttavia, qualificarsi come liberale. Ma se non può essere liberale, e non vuole essere populista, non è chiaro cosa sia la destra italiana: il sorriso del Cheshire Cat, in Alice, sembra la definizione migliore.

Questa vicenda può insegnare qualcosa anche ai dirigenti delle cooperative. In molti casi, questi hanno preso a prestito il linguaggio, le immagini, i concetti organizzativi delle grandi imprese, ed hanno spesso operato per riprodurre al proprio interno le caratteristiche di una "public company" (nel senso anglosassone, a proprietà diffusa, o controllata dal management). Nella loro formazione, i dirigenti non hanno sempre valutato adeguatamente l'importanza del socio e delle strutture assembleari, mentre nell'organizzazione del movimento hanno dato solo una modesta priorità alla promozione ed estensione del movimento cooperativo. Una nuova considerazione del doppio ruolo sociale ed economico delle società cooperative e delle difficoltà che ciò genera, deve derivarsi da questo episodio di intolleranza. Si potrà, infatti, tornare indietro rispetto a questa decisione, non appena la povertà dell'iniziativa governativa apparirà chiara agli occhi dell'opinione pubblica e dei nostri politici.

Valorizzare le cooperative e sostenere lo sviluppo

Il Presidente dell'Alleanza Cooperativa Internazionale scrive a Berlusconi

Pubblichiamo il testo della lettera che Roberto Rodrigues, Presidente dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, ha inviato al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, il 27 luglio scorso.

Egregio Presidente, abbiamo appreso che il Parlamento italiano sta discutendo ed approvando, in questi giorni, un provvedimento che detta i principi ai quali il Governo dovrà ispirare la nuova legislazione in materia di diritto societario. Una riforma importante, che si prefigge lo scopo di adeguare il quadro normativo che regola la vita delle imprese alla mutata realtà economica e sociale, garantendo, nel contempo, trasparenza dell'agire imprenditoriale e maggiore competitività. Un obiettivo, quello di favorire la crescita e lo sviluppo, che pensiamo debba essere perseguito per tutti i tipi di imprese.

In qualità di Presidente dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, organizzazione mondiale che rappresenta e tutela 253 organizzazioni cooperative in 101 Paesi, mi preme, a questo proposito, ricordare il ruolo importante svolto, in Italia come in molti altri paesi del mondo, dalle cooperative. Si tratta di un modello del tutto particolare, che ha storicamente aperto la strada dell'esperienza imprenditoriale a ceti che altrimenti non sarebbero stati esclusi dando vita, nel corso dei decenni, ad imprese che hanno spesso avuto successo conciliando l'efficienza con la solidarietà e la valorizzazione della persona.

La cooperazione italiana rappresenta, per la diffusione sul territorio nazionale e la molteplicità dei settori in cui è attiva, un caso esemplare ed apprezzato, un segmento importante di un movimento che è presente in tutto il mondo con 800 milioni di soci che hanno scelto la forma cooperativa per dare una risposta ai loro bisogni.

Le cooperative traducono i loro principi fondanti di solidarietà e di partecipazione in un impegno concreto per sostenere lo sviluppo dei Paesi più poveri, combattere l'esclusione sociale, creare occupazione, tutelare la salute e l'ambiente, offrire beni e servizi di qualità a prezzi equi.

A più di 150 anni dalla sua nascita il movimento cooperativo rappresenta, insomma, un soggetto importante per una crescita economica equilibrata, per uno sviluppo globale che non calpesti le ragioni dell'equità e dell'etica.

Oggi il movimento cooperativo è alle prese, in tutto il mondo, con la necessità di agire in un mercato sempre più competitivo, dove l'eccellenza imprenditoriale rappresenta un fattore indispensabile per corrispondere alla sua funzione sociale e mutualistica.

Crediamo, pertanto, che le imprese cooperative, in Italia come in tutto il mondo, meritino di essere valorizzate e sostenute nel loro sviluppo, senza snaturarne i principi di mutualità e di solidarietà che ne hanno ispirato la nascita ed alimentato la crescita.

La ringrazio, fin da ora, per l'attenzione che vorrà prestare a questa mia lettera e Le porgo l'espressione della mia più alta considerazione.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI UNICOOP-FIRENZE

Società Cooperativa di Consumo a responsabilità limitata

Sede legale in Firenze - Via S. Reparata n° 43

N° iscrizione Registro Imprese di Firenze e N° Codice fiscale 00407780485

N° iscrizione R.E.A. di Firenze 00407780485 (già 34781)

I soci della "Unicoop-Firenze Società Cooperativa di Consumo a responsabilità limitata" sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, in prima convocazione, per venerdì 9 novembre 2001 alle ore 16,00, presso la sede legale della società - Via S. Reparata n° 43 (Firenze) - per discutere e deliberare sulle seguenti modifiche statutarie che avranno decorrenza 1° gennaio 2002:

1. All'art. 1 c. 1, tra le parole "Cooperativa" e "a responsabilità limitata" ove ricorrono per la prima volta, inserire le parole "di consumatori";
 2. All'art. 1 c. 1, eliminare le parole "di Consumo";
 3. All'art. 1 c. 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ", in sigla Unicoop Firenze srl.";
 4. All'art. 2 c. 2 lett. c) ad inizio di frase, sostituire la parola "di" con la parola "a";
 5. All'art. 5 c. 1, sostituire le parole "lire 500" con le parole "quanto stabilito con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione";
 6. All'art. 8 c. 1 lett. c), sostituire il numero "6" con il numero "5";
 7. All'art. 19 c. 2, sostituire le parole "anche diverso dal locale della sede sociale" con le parole "che può anche essere in un Comune diverso da quello ove la cooperativa ha sede, purché in Italia";
 8. All'art. 19 c. 2, sostituire le parole "sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Firenze o sul giornale La Cooperazione Italiana" con le parole "sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana";
 9. All'art. 24 c. 1, eliminare la parola "uscente" ovunque essa appare;
 10. All'art. 32, aggiungere il seguente quarto comma: "Il consiglio di amministrazione può nominare direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti, stabilendone i poteri e i limiti.";
 11. All'art. 34 c. 2 lettera d) n. 21), sostituire la parola "proccacciamenti" con la parola "proccacciamento";
 12. All'art. 35 c. 4, sostituire la parola "affari" con la parola "atti" e la parola "all" con le parole "ad un";
 13. Eliminare l'intero titolo VIII contenente l'art. 36;
 14. Eliminare l'intero Titolo X contenente gli art. 39 e 40;
 15. Conseguentemente l'art. 37 diventa 36, il 38 diventa 37, il 41 diventa 38, il 42 diventa 39, il Titolo IX diventa Titolo VIII e il Titolo XI diventa Titolo IX, e quindi lo statuto verrà a comporsi di 9 titoli e 39 articoli.
- Se non verrà raggiunto il numero legale dei soci, l'Assemblea sarà rimandata in seconda convocazione a **lunedì 12 novembre 2001** alle ore 17,30 presso gli stessi locali della sede legale (Firenze-Via S. Reparata n° 43) con lo stesso ordine del giorno e sarà valida a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Firenze, il 23 luglio 2001 Il Presidente Turiddo Campaini

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI Coop RENO

Società cooperativa a r.l.

San Giorgio di Piano (Bo), via Panzacchi n° 2

Costituita con rogito

notaio Pojani dott. Verano il 22.10.1988

Registro imprese 03830560375

e nel Registro prefettizio n° 313

Rea 318810 - Busc 3950/237725 - c.f.

03830560375

I Soci della Coop Reno Soc. Coop a r.l. sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione presso la Sede Sociale in S. Giorgio di Piano (BO) - Via Panzacchi n° 2 per il giorno 18 novembre 2001 alle ore 9,00 per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modificare regolamento interno in materia di soci, zone, elezioni alle cariche sociali, attività integrative, disposizioni varie.
2. Ratifica deliberazione del C.d.a. relativamente alla quota minima del capitale sociale in Euro.
3. Varie ed eventuali.

Nel caso che in prima convocazione l'Assemblea non risultasse in numero legale, fin d'ora viene fissata in seconda convocazione per il **19 novembre 2001** alle ore 18,00, a San Giorgio di Piano (BO) presso la sede sociale via Panzacchi 2.

San Giorgio di Piano, 03.09.2001

Per il Consiglio di Amministrazione

Paolo Bedeschi

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI Società cooperativa "La Putignanesse"

Società cooperativa

"La Putignanesse"

Strada provinciale per Conversano n.c.

70017 Putignano (Bari)

I signori soci dell'Oleificio Sociale "La Putignanesse" società cooperativa a r.l. sono convocati in assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Putignano, Strada provinciale per Conversano n.c., il giorno 27 ottobre 2001 alle ore 9,30 in prima convocazione e, nel caso che non si raggiunga il numero legale, il **giorno 28 ottobre 2001**, alla stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2001 con le relazioni sulla gestione e del Collegio Sindacale;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione di procedere alla conversione in Euro del capitale sociale ai sensi degli art. 4 comma 3 e art. 17 del D.Lgs. n.213 del 24-06-1998

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Franco Castellana

Un milione di firme al Presidente del Senato, presidio davanti a Palazzo Madama

Il 25 settembre, in corrispondenza dell'avvio dell'esame in aula del disegno di legge delega per la riforma del diritto societario, una delegazione di Legacoop, composta dal Presidente, Ivano Barberini, e dai Vicepresidenti Guido Galardi, Giorgio Gemelli e Giuliano Poletti, è stata ricevuta dal Presidente del Senato, Marcello Pera.

L'incontro è avvenuto in occasione della consegna al Senato delle cartoline sulle quali sono state raccolte un milione di firme a sostegno della richiesta di modifica dell'art.5 della legge delega di riforma del diritto societario.

Nello stesso giorno, e nei giorni successivi, è stato attivato, davanti all'ingresso principale di Palazzo Madama, un presidio di cooperatori che hanno esposto cartelli con slogan contro l'attacco alle cooperative, distribuito volantini e parlato con vari senatori che si recavano alle sedute.

Segue da pag. 1 - Relazione di Ivano Barberini all'Assemblea dei Presidenti

Ha imparato ad agire, cercando convergenze non ideologiche, senza pretendere che altri abbandonino le proprie identità. Riteniamo che sia importante costruire intese e realizzare iniziative comuni, sulla base di obiettivi condivisi.

Non è solo pragmatismo. Direi di più: non è affatto pragmatismo. È l'idea di libertà, di accettazione delle diversità, del valore del dialogo e del rispetto reciproco.

I rapporti con le altre organizzazioni; l'autonomia

Su questo si fondano i nostri rapporti con le altre organizzazioni cooperative, con l'AGCI, con i sindacati e le organizzazioni sociali e imprenditoriali. Su questo si fonda l'intesa con la Compagnia delle Opere e i rapporti di amicizia e di stima con il suo presidente e altri dirigenti.

Abbiamo lavorato e lavoriamo per la convergenza di posizioni tra le Centrali Cooperative che consideriamo una condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi di oggi e per quelli futuri.

Da questa convergenza, il movimento cooperativo trae maggiore forza, stimolando più avanzati processi di cambiamento e quindi creando le condizioni per migliorare la propria azione economica e sociale.

Dovrebbe perciò essere interesse di tutte le forze politiche favorire i processi unitari tra le varie organizzazioni cooperative.

La base per costruire prospettive unitarie è l'autonomia che peraltro noi riteniamo di praticare da tempo.

L'autonomia del Movimento Cooperativo non è evidentemente assenza di relazioni e di convergenze con altre organizzazioni sociali e con le forze politiche.

Su queste premesse politiche siamo impegnati a contribuire alla modernizzazione del Paese e alla sua crescita, nel segno della efficacia economica e della giustizia sociale.

Per questo ci preme sviluppare un rapporto corretto e proficuo con le Istituzioni.

Una legislazione che valorizzi le potenzialità della cooperazione

Per questo serve una legislazione che collochi la funzione sociale dell'impresa cooperativa nella realtà socio economica di questo nuovo secolo e ne valorizzi pienamente le energie e le potenzialità.

Nell'interesse del Paese.

Vi è, non da ora, la necessità di un riordino serio, ponderato il cui obiettivo sia una maggior certezza del diritto.

Dell'intenzione di riordinare la legislazione cooperativa ha parlato anche l'on. Berlusconi nel corso della campagna elettorale. E' una scelta che mantiene piena attualità.

E' la ragione per cui abbiamo chiesto lo stralcio dell'articolo 5 della legge delega, oppure l'introduzione di emendamenti che aprano, in modo più chiaro, i percorsi per una corretta revisione della legislazione cooperativa.

Grave la mancanza di confronto con le organizzazioni cooperative

Il passo compiuto con la formulazione dell'art. 5 è in netta contraddizione con l'esigenza di una riforma che tenga conto della complessità del fenomeno cooperativo.

Anche per questo la norma in progetto di passare all'aula del Senato per l'approvazione definitiva risulta confusa e assurda punitiva verso le imprese cooperative.

Serve, a questo fine, un dialogo vero, aperto, che eviti ogni pregiudizio. Il metodo della concertazione, del tutto disatteso in questa vicenda, va praticato con coerenza e non a fasi alterne.

Consideriamo realmente grave e inaccettabile che non vi sia stata nessuna reale possibilità di confronto con le organizzazioni cooperative, il cui ruolo è peraltro riconosciuto dalla legge, su un tema così complesso e delicato come la riforma del diritto societario cooperativo.

Il riferimento improprio al regime fiscale delle cooperative

Mercoledì scorso, un lancio ANSA riassume le conclusioni dei lavori delle Commissioni Senato sul diritto societario, scrivendo: "il provvedimento contiene una nuova normativa sul regime fiscale delle cooperative".

Questa non è solo un'interpretazione giornalistica. Riecheggia il commento di molti autorevoli esponenti politici della maggioranza parlamentare. Qui è bene essere chiari: il riferimento alla fiscalità rappresenta un fattore improprio e fortemente distorto delle finalità della legge delega.

Per tutte le imprese lo scopo della legge Mirone era e deve essere quello di rafforzare il controllo sociale, fissare norme di governance e creare migliori condizioni di crescita.

Analoga deve essere l'attenzione per le cooperative.

La questione fiscale è altra cosa.

Il trattamento fiscale riservato alle cooperative è tuttavia un tema ricorrente ormai da anni.

Nessun privilegio, ma compensazione di uno svantaggio

L'impresa cooperativa è presentata come una realtà privilegiata. Si potrebbe ribattere che, se così è, non si capisce perché le imprese di capitale non si trasformano in cooperative.

Noi siamo convinti che è un'accusa ingiusta e infondata.

Lo stesso On. Tremonti ha riconosciuto che il trattamento fiscale riservato alle cooperative è la compensazione di uno svantaggio che esse hanno nei confronti delle imprese ordinarie.

La fiscalità sulle cooperative è andata sempre più avvicinandosi, nella normativa, a quella riservata alle imprese di capitale.

Nella pratica -va detto con chiarezza- le cooperative hanno una contribuzione fiscale complessiva equivalente e a volte superiore a molte imprese concorrenti.

Non è questa la sede per sviluppare compiutamente questo discorso.

Vogliamo ribadire la piena disponibilità a discutere apertamente, mettendo in campo la verifica dei trattamenti fiscali insieme ai vincoli, ai vantaggi dei soci delle imprese di capitale e di quelle cooperative, avendo però come obiettivo il rafforzamento dei caratteri mutualistici delle cooperative e non il contrario.

In sostanza, la questione dovrebbe essere affrontata seguendo il principio di equità: trattamenti uguali per

sogetti uguali; trattamenti diversi per soggetti diversi.

Competere nel mercato a parità di condizioni

Le normative e gli strumenti attivabili devono consentire pari condizioni di partenza nella competizione sul mercato.

La soluzione non può essere trovata spingendo le cooperative a trasformarsi in società lucrative, volendo stabilire, per questa via, la parità.

Anche per questo per noi l'art. 5 è fortemente negativo.

In una società pluralistica devono poter convivere e svilupparsi imprese diverse con obiettivi diversi.

Quella che è in via di approvazione è invece una soluzione lesiva della concorrenza e della libertà di intraprendere, nociva al buon funzionamento del mercato.

Non si può dire, come fanno anche autorevoli esponenti delle Istituzioni, che "le cooperative -quelle grandi- sono vere multinazionali che non pagano le tasse".

Quali sono le cooperative che hanno finalità di speculazione privata?

Quali e dove sono le multinazionali cooperative? Che cosa vuol dire essere grande in un mondo che vede concorrenti nel mercato, con fatturati di 10 - 20 volte superiori a quello della più grande cooperativa?

Si contesta alle cooperative di essere imprese concorrenti nel mercato: sono nate per questo!

Le cooperative hanno imparato a fare i conti con il cambiamento e con difficoltà enormi, di ordine economico e sociale, per tenere il passo con il cambiamento del mercato e per realizzare la loro funzione sociale e mutualistica.

La crescita di una cooperativa avviene sempre con un'alta partecipazione dei soci, con modalità del tutto differenti da una società ordinaria.

Il contributo delle cooperative alla crescita dell'occupazione

Le cooperative si sono rivelate uno strumento prezioso per risolvere le crisi di imprese ordinarie, come testimonia l'attività di CFI.

Per questa via si sono salvati migliaia di posti di lavoro; si sono trasformati dipendenti in imprenditori di se stessi; si sono utilizzati in modo produttivo gli ammortizzatori sociali.

Nel complesso e cooperative hanno dimostrato di creare occupazione molto più delle altre forme di impresa. Secondo l'ISTAT, dal 1971 al 1996, l'occupazione nelle cooperative è cresciuta del 300% mentre nell'insieme delle imprese è aumentata del 130%.

A questo si deve lo sviluppo cooperativo in questi 50 anni.

E' cresciuto nel rispetto della Costituzione e delle norme che ne sono conseguite.

Si discute, troppo sbrigativamente, di mutualità che presenta caratteri multiformi ed evolutivi.

Da tempo l'impresa cooperativa ha imparato che per corrispondere alla sua finalità mutualistica e sociale, essa deve essere competitiva con le imprese eccellenti nel mercato.

L'art.5: una norma confusa e punitiva, in contrasto con la Costituzione

Il diritto societario deve rispondere alla necessità di creare migliori con-

dizioni di sviluppo e a rafforzare la democrazia economica.

L'ormai famoso art.5 in corso di approvazione ha invece un carattere non rispondente a questi obiettivi.

E' innanzitutto confuso e di difficile traduzione in decreti delegati;

- semplifica e quindi favorisce la trasformazione delle cooperative in società ordinarie;

- è privo di motivazione;

- esclude in modo incomprensibile e inaccettabile le banche di credito cooperativo e i consorzi agrari;

- penalizza lo sviluppo non solo delle cooperative economicamente più evolute ma anche delle piccole e medie cooperative;

- limita gravemente la possibilità, alle cooperative costituzionalmente riconosciute, di disporre degli strumenti necessari per crescere;

- colpisce la promozione cooperativa. Infine, non è accettabile, non ha senso, che lo stravolgimento del diritto societario cooperativo sia visto come lo strumento per colpire fiscalmente le cooperative.

In sintesi, il punto più grave rimane il carattere dichiaratamente punitivo che si pone in netto contrasto con il dettato costituzionale.

La legge Mirone, le modifiche di La Malfa

Alcuni difetti erano già presenti nella Mirone e avevano costituito motivo di nostre critiche e proposte di emendamenti.

Tuttavia la legge Mirone conteneva una diversa volontà politica.

Si proponeva di consentire lo sviluppo delle cooperative mantenendo ed anzi rafforzando i caratteri mutualistici.

Le modifiche introdotte dall'On. La Malfa hanno inteso invece mettere in una sorta di ghetto dorato la cooperativa costituzionalmente riconosciuta, limitandone però drammaticamente le possibilità di crescita e hanno escluso interi settori cooperativi, quali le banche cooperative e i consorzi agrari.

Il ricorso di Lega coop e Agci alla Commissione Europea

La Cooperazione costituisce un sistema con caratteri comuni a tutti i settori.

Cambiare questo principio -escludendo immotivatamente questo o quel settore- danneggia tutti, in ultima analisi anche gli esclusi.

Per questo abbiamo fatto ricorso, insieme all'AGCI, alla Commissione europea contro l'esclusione delle banche cooperative e dei consorzi agrari, perché accerti ed eviti una violazione del diritto comunitario.

Il Parere della Commissione Centrale per le cooperative

E' importante e significativo il parere espresso ieri, unanimemente, dalla Commissione Centrale per le cooperative, composta da dirigenti del ministero delle attività produttive e delle centrali cooperative.

In essa si ritiene "all'unanimità che l'art.5 del DdL 608 debba essere modificato al fine di soddisfare alcune esigenze.

In primo luogo, quella di garantire alle società cooperative un corpo normativo unitario, riducendone la differenziazione, assicurando la conferma alle cooperative costituzionalmente riconosciute dell'applicazione

Il testo della cartoline indirizzate al Presidente del Senato

Signor Presidente,

Ci rivolgiamo a Lei per chiedere che il Senato, nella prossima discussione sul diritto societario, confermi il riconoscimento costituzionale della funzione sociale della cooperazione, senza incomprensibili discriminazioni tra settori cooperativi e senza l'esclusione della sua parte economicamente più evoluta.

La Costituzione italiana riconosce la funzione sociale dell'impresa cooperativa, come associazione di persone legate da un patto di solidarietà e senza finalità di speculazione privata. Ne incoraggia la diffusione e ne promuove lo sviluppo intergenerazionale.

Su queste basi la Cooperazione è cresciuta, contribuendo a costruire un mercato più libero e pluralistico ed una Società più solidale.

Anche per questo la qualità della vita di milioni di lavoratori, di consumatori e di soci che, come noi, sono a contatto con le attività delle cooperative, è costantemente migliorata in tutto il Paese.

Un attacco alla Cooperazione colpisce perciò principi fondamentali sanciti dalla Costituzione. I cooperatori non lo meritano e non lo possono accettare.

di tutti gli istituti vigenti, anche di natura finanziaria.

In secondo luogo, quella di declinare il criterio della prevalenza, considerando elementi che consentano alla cooperative: di usufruire di un periodo transitorio per consentire loro di uniformarsi al nuovo requisito; di rispondere ad esigenze legate alle caratteristiche peculiari del mercato in cui opera la cooperativa allo scopo di consentire maggiori opportunità di sviluppo imprenditoriale.

In terzo luogo, quella di specificare che il rinvio alle norme delle srl o delle spa sia correlato al superamento di soglie predeterminate di finanziamenti da parte di soci o terzi.

Sono proposte, queste della Commissione Centrale, che nascono dalla constatazione che il testo dell'art. 5 non consente una pacifica interpretazione delle norme.

Buona parte di queste proposte potrebbe essere contenuta in ordini del giorno allegati alla legge che risulteranno utili alla legittimità costituzionale dei decreti delegati.

Due emendamenti essenziali

Tuttavia per correggere almeno i tratti più distorti della legge delega si rende necessario l'introduzione di almeno due essenziali emendamenti:

- 1- l'abolizione del comma 3, reinserendo le banche di credito cooperativo ed i consorzi agrari nell'ambito della normativa comune agli altri settori cooperativi.
- 2- consentire alle cooperative costituzionalmente riconosciute l'accesso, in quanto compatibile, agli strumenti previsti dal comma 2 dell'art. 5.

In conclusione. È indubbio che si è aperta una fase difficile per il movimento cooperativo italiano. La battaglia avviata e sostenuta con un'ampia adesione dei soci, di cittadini e di intellettuali va continuata in sede parlamentare, con l'impegno degli amici della cooperazione: a tutti loro vogliamo rivolgere la nostra gratitudine.

Auspichiamo che la maggioranza parlamentare e il governo prestino ascolto alle istanze da noi avanzate, perché rispondano all'interesse generale. In tutti i casi non dobbiamo chiuderci in difesa.

Un milione di firme sulla petizione rivolta al presidente del Senato raccolte in pochi giorni e la firma dell'appello al Presidente della Repubblica di un vasto numero di intellettuali, le centinaia di assemblee di soci e dibattiti pubblici rappresentano una testimonianza significativa del valore attribuito alla cooperazione nel nostro Paese.

La discussione avviata sulla cooperazione è in sé utile per l'interesse e la passione che ha suscitato. L'impresa cooperativa trova la sua ragione d'essere nell'utilità sociale -per i soci e per la collettività- e i suoi maggiori punti di forza nel radicamento territoriale e nella partecipazione dei soci.

Il nostro movimento ha dimostrato in tante occasioni di essere capace di una riflessione ancorata alla realtà e al tempo stesso orientata a rafforzare la "visione" del futuro. Dobbiamo farlo con rinnovato vigore e passione in questa fase: perché è soprattutto dai cooperatori che dipende il futuro della cooperazione.

Il ricorso di Legacoop e Agci alla Commissione Europea "L'art. 5 in contrasto con norme del diritto comunitario"

L'approvazione del par. 3 dell'art. 5 della Legge Delega, introducendo discriminazioni immotivate tra le società cooperative unicamente in ragione dell'attività da esse esercitata, determinerà la violazione di specifiche disposizioni di diritto comunitario.

È sulla base di tale convinzione che il Presidente di Legacoop, Ivano Barberini, e dell'Agci, Maurizio Zaffi, hanno presentato un ricorso alla Commissione Europea per sollecitare un intervento sul Governo italiano diretto ad impedire la violazione di norme comunitarie che si producono con l'approvazione dell'art. 5 con il paragrafo citato.

Il ricorso è stato inoltrato, in data 17 settembre, al Presidente della Commissione, Romano Prodi, e ai Commissari Mario Monti (Concorrenza), Frederik Bolkestein (Mercato Interno), Erkki Liikanen (Imprese), Pedro Solbes Mira (Affari Economici e Monetari), Antonio Vitorino (Giustizia e Affari Interni). Pubblichiamo, di seguito, il testo integrale del ricorso.

Intervento urgente della Commissione europea, anche con riferimento all'art. 97 del Trattato Ce, per evitare la violazione della normativa comunitaria determinata dal par. 3 dell'art. 5 del Disegno di Legge Delega per la riforma della disciplina delle società cooperative

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue con sede in Roma Via Guattani n. 9, in persona del suo Presidente Ivano Barberini L'Associazione Generale delle Cooperative Italiane con sede in Roma Via Bargoni n. 78, in persona del suo Presidente Maurizio Zaffi

espongono quanto segue

Il par. 3 dell'art. 5 del Disegno di Legge Delega sulla riforma della disciplina delle società per azioni e cooperative, è stato introdotto dall'attuale governo esclusivamente per compiacere ben identificati i partiti politici, con la conseguenza di inserire discriminazioni inammissibili nella disciplina delle società cooperative, stravolgendo l'intero impianto giuridico che ha retto il sistema cooperativistico italiano negli ultimi cinquant'anni.

Il testo del Disegno di Legge, qui contestato, è già stato approvato dalla Camera dei Deputati il 3 agosto 2001 ed è ora iniziato il dibattito al Senato della Repubblica (cfr. testo dell'art. 5, qui allegato).

Poiché l'approvazione definitiva della Legge Delega è imminente, ne consegue che il par. 3 dell'art. 5 della Legge medesima provocherà senz'altro le conseguenze appena segnalate. L'approvazione del par. 3 dell'art. 5 della Legge Delega, introducendo discriminazioni immotivate tra le società cooperative unicamente in ragione dell'attività da esse esercitata, determinerà la violazione di specifiche disposizioni di diritto comunitario che verranno esaminate nel ricorso.

Nella fase attuale, pertanto, essendo iniziato il dibattito al Senato della Repubblica, appare necessario un intervento urgente della Commissione, anche con riferimento all'art. 97 del Trattato Ce, ad evitare che possano verificarsi le violazioni denunciate.

I. Le discriminazioni introdotte dal par. 3 dell'art. 5 della Legge Delega

Basta una rapida lettura del testo completo dell'art. 5 della Legge Delega (qui allegato) per rendersi conto della assoluta inaccettabilità delle disposizioni contenute nel par. 3 dello stesso art. 5.

Mentre infatti i primi due paragrafi dell'art. 5 provvedono a fissare le linee guida della riforma della disciplina delle società cooperative, secondo i nuovi principi fatti propri dall'attuale governo, in base al par. 3 dello stesso art. 5 vengono invece esclusi categoricamente dall'applicazione delle stesse regole di riforma, riportate nei primi due paragrafi, i seguenti soggetti:

"Consorti agrari, nonché le banche popolari, () le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere"*

Come si vede, senza che sussista alcuna ragione di carattere giuridico o di carattere economico, si viene ad introdurre un trattamento differenziato e necessariamente discriminatorio, operando una distinzione tra le società cooperative, finora assoggettate

alla stessa disciplina, a seconda dell'attività da esse esercitata. In particolare, come appena visto, vengono escluse dalle regole di riforma le società cooperative che esercitano l'attività bancaria.

Questo trattamento differenziato viene ad incidere in modo inaccettabile nel sistema italiano disciplinante le società cooperative comportando le violazioni che saranno in prosieguo precisate.

() Le banche popolari non sono prese in considerazione nel presente ricorso perché anche in base alla precedente legislazione erano escluse dal sistema applicabile alla generalità delle cooperative.*

II. La disciplina italiana applicata alle società cooperative deve costituire un sistema generale a se stante con riferimento alla normativa comunitaria

1. In generale

Considerati gli obiettivi perseguiti dalla disciplina italiana applicata alle imprese cooperative, l'insieme delle regole applicabili a tali imprese è sempre stato considerato un vero e proprio sistema generale rispondente alle specifiche finalità di natura economica, politica e sociale volute dalla Costituzione italiana. Se l'insieme delle regole applicabili alle imprese cooperative costituisce un sistema generale a se stante, non è possibile considerare i singoli provvedimenti che all'interno di uno Stato membro contribuiscono a formarlo, come eccezioni specifiche al diverso sistema applicabile a tutte le altre imprese.

Ne consegue che ogni provvedimento dovrà essere esaminato nell'ambito del proprio sistema generale di riferimento, verificando se esso sia coerente, per natura o per funzione, con il sistema medesimo.

Visti gli obiettivi di carattere politico, economico e sociale perseguiti dalla legislazione sulle cooperative, alla luce della Costituzione italiana, è da ritenere che soltanto le disposizioni nazionali che appaiono coerenti con le finalità perseguite debbano essere considerate compatibili con la normativa comunitaria. Se vengono quindi adottati provvedimenti nazionali divergenti rispetto al sistema generale sopra indicato, occorrerà verificarne l'eventuale coerenza con le finalità perseguite dal sistema generale di riferimento.

In effetti, nel caso in cui determinati provvedimenti nazionali dovessero far venir meno la coerenza con il sistema generale di riferimento, potrebbero sorgere problemi con riguardo alla normativa comunitaria applicabile (ad esempio con riguardo alla normativa sugli aiuti di Stato). A tale proposito si veda la sentenza del Tribunale di Primo grado emessa il 27 gennaio 1998 nella causa n. T 67/94 (relativa ad un particolare sistema fiscale francese).

Un caso di provvedimento nazionale coerente con il sistema generale delle cooperative si è avuto quando lo Stato italiano ha ritenuto di poter estendere il trattamento fiscale riservato alle cooperative anche ai consorzi agrari che, in base alla Legge 28 ottobre 1999 n. 410, sono stati trasformati in cooperative e assoggettati alle disposizioni previste dalla Legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Un caso invece di provvedimento nazionale che fa cessare la coerenza con il sistema di riferimento è appunto costituito dal par. 3 dell'art. 5 sopra visto, che sottrae i consorzi agrari alle regole della legge di riforma, come sopra abbiamo indicato.

2. Con riferimento alle problematiche fiscali delle cooperative e in particolare con riferimento alla detassazione degli utili mandati a riserva

La coerenza del sistema applicabile alle società cooperative sotto il profilo fiscale, è assicurata dall'art. 12 della citata legge n. 904/1977.

Tale disposizione fiscale, che stabilisce la detassazione degli utili mandati a riserva nell'impresa cooperativa, pone come condizione per tale detassazione la indivisibilità degli utili medesimi fra i soci della cooperativa anche in caso di recesso.

La norma persegue chiaramente una finalità solidaristica, togliendo ogni stimolo speculativo al socio così da renderlo consapevole, fin dal momento della sua adesione alla impresa cooperativa, di non poter beneficiare, in caso di recesso, degli utili accumulati e capitalizzati.

La norma è quindi del tutto coerente con le finalità perseguite dal sistema, in quanto tende a valorizzare lo spirito mutualistico e partecipativo, caratteristico delle imprese cooperative, che non è riscontrabile invece in una impresa a struttura capitalistica.

Si può quindi ritenere che la disciplina normativa italiana in materia di imprese cooperative, grazie alla regola della detassazione degli utili indivisibili mandati a riserva, consente di tenere legati i soci alla cooperativa.

La finalità partecipativa è una delle caratteristiche del sistema cooperativo che, in caso di soci-lavoratori, comporta una forma di partecipazione alla gestione delle imprese. Sulla possibilità di considerare compatibile con la normativa comunitaria, ad esempio, in materia di aiuti di Stato, una particolare disciplina nazionale ispirata a peculiari principi di natura politico-economico-sociale, si veda la Comunicazione della Commissione del 10 dicembre 1998 (in Guce n. C 384/1998 in materia di tassazione diretta delle imprese).

Orbene, da quanto appena esposto, si deduce che l'introduzione del par. 3 dell'art. 5 sopra esaminato, fa venir meno la coerenza normativa esistente nel sistema, escludendo determinate società cooperative dalle regole della legge di riforma soltanto in ragione dell'attività esercitata, intaccando così il sistema generale di riferimento.

3. Con riferimento all'attribuzione alla pubblica Autorità di poteri destinati ad essere esercitati in modo discrezionale

Tra i parametri cui occorre fare riferimento per stabilire se misure nazionali attributive di vantaggi di varia natura (commerciale, finanziaria, fiscale, etc.) possano essere considerate in contrasto con le norme comunitarie e, in particolare, con le norme, ad esempio, in materia di aiuti statali alle imprese, vi è quello dell'esclusione di ogni potere discrezionale in capo all'autorità pubblica legittimata ad applicarle.

Se, quindi, la misura nazionale, rientrante in un sistema generale applicabile all'interno di uno Stato membro, risulta sottratta al potere discrezionale della pubblica autorità, nella fase della sua concreta applicazione, è da ritenere, ad esempio, non provato l'intento agevolativo a favore di talune imprese o di talune produzioni nel senso dell'art. 87 del Trattato Ce.

Per la giurisprudenza comunitaria v. sentenza della Corte di giustizia in causa n. 75/1997 (Belgio c. Commissione). Per la posizione della Commissione, v. Comunicazione a favore della occupazione (Guce n. C 384/1998).

Orbene, con riferimento al sistema in materia di società cooperative, attualmente vigente, è assolutamente da escludere qualunque intervento di natura discrezionale, sotto qualsiasi forma, da parte della pubblica autorità, atteso che, in generale, il trattamento riservato alle imprese cooperative e, in particolare, il meccanismo della detassazione degli utili indivisibili mandati a riserva operano in modo del tutto automatico e non consentono il ricorso ad apprezzamenti discrezionali in presenza di dati agevolmente e oggettivamente valutabili.

Con le nuove regole di riforma che l'art. 5 della Legge Delega finirà ora per introdurre, verrà creato, al contrario, un sistema non più omogeneo perché sarà l'Autorità governativa a decidere a quali società cooperative verranno applicate determinate regole di riforma e a quali le stesse regole non verranno applicate (fermo restando che le società cooperative elencate nel par. 3 dell'art. 5 rimarranno in ogni caso escluse dalle nuove regole).(*)

() Come già precisato le osservazioni sopra effettuate non riguardano le banche popolari.*

III. Profili di incompatibilità del par. 3 dell'art. 5 della Legge Delega con la normativa comunitaria

Il par. 3 dell'art. 5 della Legge Delega deve essere ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria sotto specifici profili.

1. *Incompatibilità del par. 3 dell'art. 5 della Legge Delega con i principi che regolano il mercato unico europeo anche con riferimento alla disciplina della concorrenza*

Con l'adozione del Trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1° novembre 1993, sono stati introdotti nel testo del Trattato sulla Comunità europea (Trattato Ce) due norme fondamentali che, dalla data predetta, condizionano non solo l'azione in materia economica della Comunità europea ma anche quella degli Stati membri.

La prima norma è contenuta nell'art. 98 del Trattato Ce, secondo cui:

"Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 4 (ex 3 A)."

La seconda norma è contenuta nell'art. 4 dello stesso Trattato Ce che riprende quanto stabilito nell'art. 98 sopra riportato con ulteriori precisazioni.

Le norme di cui sopra sono applicabili, come già ricordato, dal 1° novembre 1993 in tutti gli Stati membri e, quindi, anche all'interno dello Stato italiano.

Si tratta di norme che condizionano in modo rigoroso l'azione degli Stati vincolandoli anche al rispetto del principio della coerenza in materia economica.

Orbene, come è stato sopra dimostrato, l'applicazione del par. 3 dell'art. 5 determina evidenti distorsioni, perché introduce un trattamento differenziato e quindi discriminatorio operando una distinzione tra le società cooperative unicamente in base all'attività svolta. Senza alcuna ragione plausibile, pertanto, si riserva un trattamento diverso ai soci di una società cooperativa soltanto perché questa opera in un determinato settore, mentre le finalità perseguite (solidarietà, mutualità, compartecipazione, etc.) devono essere le stesse per ogni cooperativa.

2. Il par. 3 dell'art. 5 della Legge Delega fa venir meno la coerenza nella disciplina generale del sistema cooperativistico - Conseguenze

Come abbiamo sopra visto, il particolare trattamento riservato dalla legislazione italiana alle società cooperative (sotto il profilo fiscale, previdenziale etc.) che tiene conto degli obiettivi mutualistici e di solidarietà indicati dalla nostra Costituzione, appare compatibile con la normativa comunitaria, in particolare con quella in materia di aiuti di Stato, proprio perché è diretta espressione di una disciplina generale che si applica in modo coerente e completo al solo sistema cooperativistico.

L'introduzione del par. 3 dell'art. 5 della Legge Delega, fa venir meno la coerenza del sistema ed introduce la possibilità di applicare disposizioni in tema di aiuti di Stato in modo differenziato alle società cooperative unicamente sulla base dei settori nei quali esse operano.

3. Violazione del principio di proporzionalità e del principio di non discriminazione

I principi di proporzionalità e di non discriminazione sono principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e sono ritenuti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee come principi ineludibili che non solo la Comunità europea ma anche gli Stati membri devono osservare in modo rigoroso.

Le considerazioni in precedenza svolte rendono evidente che la disposizione del par. 3 dell'art. 5 della Legge Delega, comporta innanzitutto la violazione del principio di proporzionalità, in quanto non sussiste alcuna ragione giuridica od economica per riservare un trattamento particolare ai consorzi agrari e agli Istituti della cooperazione bancaria con riferimento alle altre società cooperative.

Ugualmente deve ritenersi violato il principio di non discriminazione perché non esistono ragioni giuridico-economico-sociali per differenziare la disciplina delle cooperative unicamente in ragione dell'attività svolta.

IV. Conclusioni

Per le ragioni sopra esposte, l'esponente chiede che la Commissione europea, e per essa il suo Presidente, voglia intervenire, anche con riferimento all'art. 97 del Trattato Ce, presso il governo italiano allo scopo di evitare che vengano commesse le violazioni sopra denunciate.

ONU: linee guida per lo sviluppo cooperativo

A cura dell'Ufficio Relazioni Internazionali di Legacoop

Pubbllichiamo il testo integrale del documento discusso nella seduta del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, che si è svolto a Ginevra dal 2 al 27 luglio 2001. Le linee guida proposte verranno presentate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, nell'ambito del suo Rapporto "Cooperative nello Sviluppo Sociale", all'Assemblea Generale ONU che si terrà a New York nell'autunno 2001.

OBIETTIVI

1. Nell'ambito dell'Assemblea Generale e del Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite, e in occasione delle maggiori conferenze internazionali, i Governi hanno riconosciuto l'importanza delle cooperative, come associazioni ed imprese, attraverso cui i cittadini possono efficacemente migliorare le proprie vite, contribuendo all'avanzamento economico, sociale, culturale e politico delle loro comunità e nazioni. Essi hanno riconosciuto il movimento cooperativo come uno stakeholder distinto e di grande rilevanza sia nelle questioni nazionali che internazionali.

2. I Governi riconoscono che il movimento cooperativo è altamente democratico, localmente autonomo ma internazionalmente integrato. Esso rappresenta una forma di organizzazione di associazioni ed imprese in cui i cittadini stessi contano sul self-help e sulla propria responsabilità per soddisfare obiettivi non solo economici ma sociali ed ambientali come, ad esempio: superare la povertà, assicurare un'occupazione produttiva ed incoraggiare l'integrazione sociale.

3. Conseguentemente, i Governi cercano di creare un ambiente in cui le cooperative possano partecipare su basi paritarie con altre forme d'impresa e sviluppare una partnership efficace per il raggiungimento dei loro rispettivi obiettivi. Quindi, le politiche adottate dai governi dovrebbero proteggere e promuovere l'avanzamento del potenziale delle cooperative nell'aiutare i soci a raggiungere i loro obiettivi individuali e, in questo modo, contribuire alle aspirazioni più ampie della società.

4. Tuttavia, tali politiche possono essere efficaci solo se esse prendono in considerazione lo speciale carattere delle cooperative e del movimento cooperativo, che differisce in modo significativo da quello delle associazioni ed imprese che non sono organizzate secondo i principi e i valori cooperativi.

5. L'obiettivo delle presenti linee guida è quello di assistere i Governi e definire principi ampi sui quali le politiche cooperative nazionali potrebbero essere meglio basate, riconoscendo che le politiche nazionali più specifiche e dettagliate ricadono sotto la responsabilità di ciascun Governo. A causa delle aspettative governative riguardo al movimento cooperativo e delle condizioni globali in rapido cambiamento, come pure in considerazione delle trasformazioni in atto nel movimento cooperativo stesso, molte politiche, nella maggior parte degli Stati membri delle Nazioni Unite, potrebbero trarre beneficio da un riesame e, in qualche caso, da una sostanziale revisione.

POLITICA RELATIVA ALLE COOPERATIVE E AL MOVIMENTO COOPERATIVO

6. L'obiettivo della politica è di consentire il riconoscimento delle cooperative come entità giuridiche e di assicurare ad esse ed a tutte le organizzazioni ed istituzioni create dal movimento cooperativo, una reale eguaglianza con altre associazioni ed entità. Allo scopo di assicurare questa eguaglianza, è necessario che i peculiari valori e principi cooperativi ricevano il pieno riconoscimento, come auspicabili e in grado di apportare benefici per la società, e che appropriate misure siano assunte per garantire che le loro specifiche peculiarità e prassi non siano causa di discriminazione e svantaggio di alcun tipo.

7. Per raggiungere questo obiettivo, i Governi sono interessati a creare e mantenere, anche quando cambiano le condizioni, un ambiente che consenta lo sviluppo cooperativo. Come parte di tale ambiente, si potrebbe ricercare una partnership effettiva ed efficace tra Governi e Movimento Cooperativo.

PUBBLICO RICONOSCIMENTO

8. E' appropriato ed utile che i Governi riconoscano pubblicamente lo speciale contributo, sia in termini quantitativi che qualitativi, che il movimento cooperativo apporta alle economie nazionali ed alla società. L'osservanza congiunta della Giornata Internazionale delle Cooperative, organizzata dall'Alleanza Cooperativa Internazionale, in conformità con

le risoluzioni n.47/90,49/155 e 51/58 dell'Assemblea Generale ONU, può fornire un'occasione in cui informazioni sul movimento cooperativo siano diffuse ad un ampio pubblico.

NORME LEGALI, GIUDIZIALI ED AMMINISTRATIVE

9. Se le cooperative sono chiamate a contribuire positivamente a migliorare le vite dei loro soci e delle comunità in cui esse operano, una normativa appropriata è necessaria nell'ambito della prassi legale, giudiziale ed amministrativa. Le norme giuridiche possono assumere le varie forme appropriate ai sistemi giuridici dei singoli Stati. In tali norme dovrebbero essere affrontati lo status, i diritti e le responsabilità delle cooperative, del movimento cooperativo in generale e, se appropriato, di speciali categorie di cooperative o distinti aspetti della cooperazione.

10. **COSTITUZIONI NAZIONALI:** Se appare appropriato, la legittimità delle cooperative e del movimento cooperativo potrebbero essere riconosciuti in questi strumenti. Norme che limitino la creazione e l'operatività delle cooperative dovrebbero essere emendate in modo appropriato.

11. **LEGGE GENERALE SULLE COOPERATIVE O SEZIONE GENERALE DI UNA SINGOLA LEGGE SULLE COOPERATIVE:** Una legge generale sulle cooperative o leggi specifiche per le cooperative o sotto le quali le cooperative ricadono dovrebbero assicurare che le cooperative godano una reale eguaglianza con altri tipi di associazioni ed imprese e che non siano discriminate a causa delle loro specifiche caratteristiche. Le leggi dovrebbero includere i seguenti riconoscimenti, definizioni e norme basilari: il riconoscimento che l'organizzazione di associazioni ed imprese sulla base dei valori e principi cooperativi è legittima; il riconoscimento dell'utilità dell'approccio cooperativo di associazione e d'impresa; il suo contributo alla vita nazionale e lo status del movimento cooperativo come significativo stakeholder nella società; definizione delle cooperative, usando la Dichiarazione di Identità Cooperativa, adottata dall'Alleanza Cooperativa Internazionale nel 1995; riconoscimento della natura unica dei valori e principi della cooperazione, e quindi il bisogno di un loro separato e distinto trattamento nella legislazione e prassi; impegno che né la natura unica né il loro trattamento separato e distinto nella legislazione e nella prassi debbano essere causa di discriminazione, intenzionale o meno; impegno che nessuna legge o prassi debba restringere i diritti dei cittadini alla loro piena partecipazione nel movimento cooperativo in qualsiasi capacità conforme ai suoi valori e principi e non debba limitare l'operatività del movimento; prevedere che una legge generale sia applicata a tutte le categorie cooperative ma che, allo scopo di rispondere alla situazione di alcune categorie cooperative, possano essere adottate speciali legislazioni conformi con la legge generale; clausola essenziale che tutte le norme e le prassi giudiziali ed amministrative siano basate sulle leggi generali o speciali per le cooperative; che tutte le normative identifichino chiaramente le norme della legge su cui esse siano basate e lo scopo per cui vengono adottate; riconoscimento della piena autonomia e capacità di autoregolamentazione del movimento cooperativo; riconoscimento che l'intervento da parte dei Governi negli affari interni del movimento debbano essere strettamente limitati a misure applicate generalmente a tutte le associazioni ed imprese in eguale misura allo scopo di assicurare la loro conformità con la legge. Aggiustamenti possono essere fatti solo per assicurare: reale eguaglianza di trattamento; definizione delle responsabilità del movimento cooperativo nell'autoregolamentazione in tutte le questioni distinte; che i testi di legge e le normative siano disponibili a tutti i soci delle cooperative e ai dipendenti; che i rappresentanti del movimento cooperativo partecipino pienamente nell'elaborazione di leggi speciali o normative giudiziali o amministrative come pure nell'elaborazione di linee guida per la prassi; il mantenimento di un pubblico registro delle cooperative come parte delle procedure per la registrazione di tutte le associazioni e le imprese; procedure per il continuo monitoraggio e revisione regolare della legislazione e prassi che devono includere la piena e paritaria partecipazione dei rappresentanti del movimento cooperativo ed incoraggiare la ricerca sugli effetti della legislazione e prassi sull'ambiente in cui operano le cooperative; istituzione di una

responsabilità dei Governi nel formulare e portare avanti una politica rispetto alle cooperative che dovrebbe cercare di creare un ambiente di sostegno e capace di produrre condizioni favorevoli, evitando qualsiasi violazione dell'autonomia del movimento e qualsiasi diminuzione della sua capacità di una responsabile autoregolamentazione e che dovrebbe anche ricercare una effettiva e paritaria partnership con il movimento in tutte le questioni in cui esso sia in grado di contribuire, in maniera significativa, alla formulazione e al perseguimento della politica pubblica; riconoscimento del valore del sostegno governativo al movimento cooperativo internazionale; e definizione delle responsabilità del movimento cooperativo come uno dei maggiori stakeholder nella società, nella misura in cui queste responsabilità siano conformi con la sua piena autonomia.

12. **LEGGI SPECIALI PER ALCUNE CATEGORIE DI COOPERATIVE:** In conformità con le normative basilari della legislazione generale in materia cooperativa, e riconoscendo la natura distintiva dell'attività di alcune cooperative, potrebbe essere appropriato adottare specifici provvedimenti di legge per alcuni tipi di categorie cooperative per salvaguardare la loro capacità di godere una reale eguaglianza con altri tipi di associazioni ed imprese e non essere discriminate a causa delle loro peculiarità.

13. **PRASSI GIUDIZIALE ED AMMINISTRATIVA RIFERITA ESPPLICITAMENTE ALLE COOPERATIVE:** Tali prassi debbono essere conformi con la legge generale sulle cooperative e, specificamente, con gli articoli di questa legge inerenti tali prassi.

14. **ALTRE LEGGI E PRASSI CHE POSSONO AVERE EFFETTI SULLE COOPERATIVE:** I Governi devono cercare di escludere o eliminare le norme di ogni legge che discriminino o siano specificamente pregiudiziali per le cooperative. I Governi devono creare un ambiente che consenta alle cooperative di identificare e comunicare i casi che necessitano una revisione.

15. **MONITORAGGIO, RIESAME E REVISIONE DELLE LEGGI E DELLE PRASSI GIUDIZIALI ED AMMINISTRATIVE:** Ciò è necessario per assicurare che l'impatto di leggi e di prassi giudiziali ed amministrative sul movimento cooperativo sia interamente positivo. Nel caso in cui vengano identificate norme discriminatorie, tali norme devono essere rese non operative il prima possibile in attesa che entri in vigore una legge rivista o siano promulgate normative riviste e linee guida relative alla prassi. Questo processo dovrebbe avere lo scopo di raggiungere un tempestivo e completo disimpegno da parte dei Governi dalle questioni interne delle cooperative e del movimento cooperativo, là dove ciò ancora esista, e la piena realizzazione operativa dei principi secondo i quali le cooperative, sebbene differenti, sono uguali agli altri tipi di imprese e di associazioni civili.

16. Per raggiungere questi scopi, devono essere create delle procedure formali di consultazione e collaborazione, ivi incluso la regolare e piena partecipazione da parte del movimento cooperativo. A tal fine possono essere utilizzati anche programmi speciali e linee guida fornite dalle organizzazioni cooperative internazionali specializzate e dalle organizzazioni intergovernative.

RICERCA, STATISTICHE ED INFORMAZIONE

17. **RICERCA:** In considerazione dell'importanza del movimento cooperativo, può essere appropriato prevedere la collaborazione tra la ricerca governativa e quella cooperativa sulle questioni relative alla politica pubblica; la pubblicazione ed ampia diffusione dei risultati delle ricerche, incluse quelle prodotte dal movimento cooperativo internazionale, dalle organizzazioni intergovernative e dalle Nazioni Unite. L'enfasi deve essere posta sulla ricerca applicata, di immediata utilità per migliorare l'efficienza cooperativa, estendere benefici alla società e migliorare le partnership tra movimento cooperativo e Governi.

18. **STATISTICHE:** Numerose misure possono essere adottate per migliorare le statistiche per e sulle cooperative allo scopo di integrare le statistiche sulle cooperative all'interno dei programmi regolari degli Istituti Nazionali di Statistica e partecipare agli sforzi internazionali per migliorare le statistiche sulla cooperazione, incluso la creazione di un insieme uniforme di definizioni ad uso dei servizi nazionali di statistica.

19. **INFORMAZIONE:** In considerazione del fatto che i Governi regolano ed influenzano largamente la diffusione delle informazioni, un numero di misure potrebbe essere utile nell'espandere la conoscenza del movimento cooperativo e superare i pregiudizi e i giudizi erronei: estensione di assistenza tecnica e finanziaria in misura pari a quella messa a disposizione degli altri stakeholders; assicurare che non vi sia discriminazione a causa della natura distinta delle cooperative; accesso eguale non discriminatorio da parte del movimento cooperativo a tutti i media pubblici commensurato al suo contributo alla vita nazionale; uso di azioni positive per superare i pregiudizi e la cattiva informazione laddove il termine cooperativa sia associato ad un uso precedente e inappropriato; diffusione, attraverso i media pubblici, di materiale sulle attività intergovernative assunte in partnership con o in sostegno delle cooperative; diffusione di informazione cartacea e computerizzata preparata dagli organismi governativi e intergovernativi con la stessa priorità e risorse allocate a promuovere l'informazione su altri stake holders.

20. **EDUCAZIONE:** In considerazione degli importanti contributi del movimento cooperativo all'educazione, potrebbe essere utile adottare una serie di misure di sostegno, incluso l'allocatione di finanziamenti pubblici qualora essi siano disponibili ad altre forme di impresa per programmi educativi. I governi possono anche considerare l'inclusione, all'interno dei piani nazionali, a tutti i livelli di studio, dei valori, principi, storia, contributo attuale e potenziale del movimento cooperativo alla società nazionale; incoraggiamento e sostegno di studi specializzati nelle cooperative di terzo livello.

21. **ALLOCAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI:** L'autosufficienza finanziaria, la totale responsabilità e la piena indipendenza sono vitali per una efficiente impresa cooperativa. Il miglior approccio politico è quello in cui le cooperative ricevono lo stesso trattamento di qualsiasi altra forma di impresa. Una serie di altre misure sono preziose: riconoscimento e protezione del carattere speciale delle cooperative ed evitare qualsiasi forma di discriminazione, sia in ambito giuridico che pratico, derivante dallo status finanziario peculiare, organizzativo e manageriale delle cooperative; evitare qualsiasi ingerenza diretta e indiretta negli affari finanziari delle cooperative o del movimento cooperativo e riconoscimento della piena responsabilità del movimento per le proprie questioni finanziarie; sviluppare partnership con le istituzioni finanziarie cooperative in ambiti come, ad esempio, sviluppo delle comunità e delle regioni, tenendo nella giusta considerazione l'esperienza delle cooperative nel mobilitare e gestire il capitale nelle modalità e per obiettivi che conducano al bene pubblico.

ACCORDI ISTITUZIONALI PER LA COLLABORAZIONE E PARTNERSHIP

22. Tutti i ministeri e gli organismi governativi che hanno contatti con il movimento cooperativo debbono essere informati e consapevoli delle politiche nazionali in ambito cooperativo, ed agire in conformità. Allo scopo di assicurare la conformità, alcune funzioni di coordinamento all'interno del governo, come pure di collegamento con il movimento cooperativo, potranno essere utili.

23. E' auspicabile che un singolo ministero o ufficio assuma funzioni di coordinamento centrale e di collegamento. Tra queste funzioni le seguenti potrebbero essere le più importanti: elaborazione di un'unica politica nazionale di ampio respiro rispetto delle cooperative, formulazione di linee guida per un'applicazione coerente in ambito governativo, ivi incluso il monitoraggio ed il riesame di tale applicazione; collaborazione con gli uffici giuridici ministeriali nell'elaborazione di leggi generali o particolari; collegamento, consultazione e collaborazione con il movimento cooperativo.

24. L'ubicazione organizzativa più efficiente per tale organismo responsabile potrebbe essere all'interno di un ministero già incaricato di ampie funzioni strategiche e di collegamento, come ad esempio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso i Ministeri dell'Economia, Programmazione e Sviluppo.

25. Un accordo istituzionale, che consenta la consultazione regolare e l'efficace collaborazione tra governi e movimento cooperativo, avrebbe un grande valore.

26. La collaborazione tra programmi intergovernativi e movimento cooperativo internazionale dovrebbe essere sostenuta. ■

Settore olivicolo: analisi delle performance produttive ed economico-finanziarie delle cooperative aderenti a Legacoop

Pubblichiamo la seconda parte della sintesi della ricerca condotta da Coopfond sul settore olivicolo cooperativo. La prima parte, a cura di Dora Iacobelli, è stata pubblicata sul numero 7, luglio 2001.

L'indagine è stata condotta su 47 cooperative, selezionate per ogni regione dai responsabili del settore agricolo di Legacoop.

Gli strumenti di analisi sono stati la riclassificazione dei bilanci depositati ed un questionario finalizzato ad acquisire informazioni:

- anagrafiche
- produttive e commerciali relativamente all'area d'affari olio d'oliva (quantità lavorate, percentuale olio sfuso e imbottigliato, capacità di stoccaggio, marchi)
- economico e patrimoniali

La rielaborazione di queste informazioni ha consentito le seguenti considerazioni:

- Le cooperative oggetto dello studio rappresentano in modo adeguato il settore olivico

colle delle cooperative aderenti a Legacoop, in quanto rappresentano l'89% del volume d'affari complessivo.

- Le olive molite dal gruppo indagato concorrono alla produzione nazionale nella misura del 2% e danno origine a una produzione d'olio che vale lo 0,5% della produzione nazionale.

Focalizzando l'attenzione sulle cooperative prese in esame dall'analisi si evidenzia che:

- la maggior parte delle cooperative opera in diverse aree d'affari oltre a quella olivicola, (trasformazione uve, servizi tecnici, cerealicolo),
- la loro base sociale è rappresentata da 37.079 soci produttori,
- il fatturato medio dell'olio commercializzato, è di 518 ml,
- la quantità media di olive molite è di 11.797 q.li.

Questi dati, insieme al peso che il settore cooperativo ha sul totale nazionale, vanno letti alla luce del

Tommaso Carrino
Coopfond, area capitale di rischio

la considerazione che il rapporto "fatturato olio / quantità olive molite" non è rappresentativo realmente dell'effettiva valorizzazione da parte del mercato in quanto molte cooperative si limitano esclusivamente a svolgere un'attività di servizio ai soci (frangitura). Circa la struttura economico-patrimoniale del gruppo di imprese considerato:

- la valutazione della redditività è resa difficile dalla logica del paraggio tra costi e ricavi che caratterizza come risulta da questa indagine ancora molte imprese cooperative del settore.
- la propensione all'investimento risulta buona, con un rapporto tra immobilizzazioni e capitale investito medio del 50%.
- l'incidenza dei mezzi propri sul totale passività si aggira intorno al 30%, il che rivela una bassa capitalizzazione media soprattutto in considerazione del rilevante peso dei contribu-

ti pubblici ricevuti.

Le regioni più rappresentative del settore olivicolo nell'ambito del movimento cooperativo sono sicuramente la Toscana, la Puglia e l'Umbria.

Queste regioni da sole realizzano il 65% del volume d'affari complessivo (15.844 ml) trasformando il 66% delle olive raccolte dal gruppo (363.568 q.li) e associando il 72% dei soci produttori, circa 26.631.

La quota di olio sfuso commercializzata dalle cooperative, è la seguente:

- Toscana 52%
- Puglia 89%
- Umbria 91%

Dalla lettura di questi dati si conferma la maggiore capacità della Toscana di integrare la filiera produttiva valorizzando la produzione locale; la Puglia si caratterizza per una frammentazione accentuata del processo di commercializzazione; infine il dato relativo all'Umbria comprende una quota consistente di olio che viene venduta in confezioni costi-

dette "povere", che comunque garantiscono una marginalità elevata per le cooperative.

Considerando il fatturato complessivo, relativo a tutte le attività poste in essere dalle cooperative, si rileva una dimensione media nettamente più alta delle cooperative umbre, 57.133 ml rispetto ai 27.893 ml della toscana e ai 23.287 della Puglia. Il dato dell'Umbria tuttavia risente in modo determinante dei valori di due imprese sulle sette considerate per questa regione. Se si confronta la struttura patrimoniale delle cooperative delle tre regioni risulta evidente un peso maggiore del capitale investito (impianti, macchinari e partecipazioni) rispetto al circolante (magazzino e crediti) delle coop toscane rispetto alle pugliesi e alle umbre (60% le prime e 45% e 28% le ultime due).

Le coop toscane infine sono mediamente più patrimonializzate rispetto alle pugliesi e alle umbre avendo un rapporto tra mezzi propri e totale passività pari al 31% rispetto al 24%. ■

Integrare la filiera e valorizzare la produzione

Laura Lupo

Il Consorzio Italiano Oli

La Puglia, che da sola produce quasi la metà delle olive italiane (44%), ha nell'ambito delle regioni meridionali, una posizione di rilievo anche nella trasformazione (con il 53% dell'olio imbottigliato nel Sud Italia). La cooperazione aderente a Legacoop, in Puglia, conta più di 20 imprese cooperative attive nel settore olivicolo dove realizzano un fatturato di circa 6 miliardi e 400 milioni, ma - come risulta dalla ricerca - la valorizzazione del prodotto, in termini di standard qualitativi e di raccordo con la distribuzione moderna, presenta ancora dei ritardi, pur avendo grandi potenzialità.

Di qui l'attenzione e l'interesse per le possibilità di sviluppo messe in moto dalla iniziativa imprenditoriale di CIO (Consorzio Italiano Oli) che, nata nel '95, come società di servizi di controllo qualità, di stoccaggio e confezionamento, ha assunto in gestione provvisoria lo stabilimento di imbottigliamento di Bitonto (ex Cios) ed ha poi partecipato alla creazione della Finoliva Global Service s.r.l. - costituita nel '99 insieme alla Finoliva (società del CNO, il consorzio di settore delle associazioni dei produttori) - con l'obiettivo di acquisire lo stabilimento e di realizzare le attività di servizio alla produzione e alla commercializzazione. La Finoliva Global Service srl si configura come società di servizi che - di concerto con la società di commercializzazione Finoliva srl, fornisce una gamma di prodotti differenziati e garantiti per caratteristiche qualitative e origine, confezionati con marchi propri o per conto delle acquirenti, e che si rivolge prevalentemente alle grandi catene di distribuzione (GS, Coop, Conad, Carrefour e Plasmon), ed entro la fine del 2001, acquisirà l'impianto di lavorazione di Bitonto.

Come è nata la cooperativa Cio e l'iniziativa di dar vita alla Finoliva Global Service?

Lo chiediamo al presidente del CIO scarl, Benedetto Fracchiolla. "La nostra cooperativa - ci spiega - è nata cinque anni fa per iniziativa di un gruppo di dipendenti del CIOS (il consorzio di Legacoop che svolgeva attività di trasformazione e commercializzazione per conto delle associate), messo allora in liquidazione per difficoltà di gestione. Come soci lavoratori della cooperativa abbiamo ottenuto dal curatore fallimentare, la gestione dello stabilimento di Bitonto dotato di un moderno laboratorio di analisi, in esercizio provvisorio fino al '99. Fu allora che, per poter proseguire l'attività e per poter contare su una efficace rete commerciale, abbiamo deliberato la partecipazione (con il 40%) a Finoliva Global Service, controllata per il 60% dalla società del CNO. Si è stabilita così una efficace collaborazione tra la struttura delle associazioni dei produttori e la nostra cooperativa. La nostra cooperativa, Cio, svolge un servizio di stoccaggio,

con una capacità di 50 mila quintali; effettua i controlli di qualità, e gestisce una linea di imbottigliamento con una capacità di 6 mila bottiglie l'ora.

Come è stato possibile, per il Cio, una cooperativa di dieci soci, trovare le risorse finanziarie per realizzare questo progetto?

"Innanzitutto - dice Fracchiolla - abbiamo potuto contare sulla partecipazione di Coopfond come socio sovventore e su un prestito partecipativo della stessa società per l'acquisto dello stabilimento, che si è aggiunto al capitale sottoscritto dai soci. Parallelamente CIO è entrato, con una piccola quota, nella compagine sociale della Oligar srl, cui partecipano il CNO, la stessa Finoliva e la SpA Monini. La Oligar opera per la integrazione della filiera, assistenza e promozione e servizi alla produzione e aggregazione dell'offerta, stoccaggio e commercializzazione.

Il progetto Oligar, su cui da due anni stiamo lavorando con successo, ha ottenuto l'approvazione nell'ambito dei Programmi operativi multiregionali (MOC) finanziati con fondi dell'Unione europea attraverso il Feoga destinati alle aree svantaggiate della comunità (obiettivo 1.)

La cooperativa Cio, anche attraverso le società ad essa collegate, può creare le condizioni per una maggiore integrazione della filiera incrementando e qualificando l'offerta cooperativa nel mercato della grande distribuzione? Insomma, potrà rappresentare il polo di riferimento per i produttori e la cooperazione soprattutto nel Sud?

"Certamente potremo diventare un punto di aggregazione sotto l'aspetto commerciale: non è un'utopia, e quello per cui stiamo lavorando", sottolinea il presidente del CIO scarl. "Già fin d'ora Finoliva Global Service è impegnata a promuovere sul mercato un paniere di produzioni tipiche provenienti da cooperative e associazioni del Sud Italia". "Per valorizzare la produzione locale - aggiunge Fracchiolla - stiamo mettendo in atto le iniziative e gli strumenti necessari per garantire la rintracciabilità del prodotto, attraverso il controllo totale del processo fino al confezionamento. Potremmo proporci come "azienda di filiera": le premesse ci sono tutte nella formula imprenditoriale della Finoliva Global Service, che è una società ben strutturata da un punto di vista organizzativo, in grado di fornire servizi innovativi che valorizzano il prodotto così da renderlo competitivo sul mercato". ■

L'Oleificio di Montalbano

Il Centro-Nord - come evidenzia la ricerca di Coopfond - realizza quasi l'80% del prodotto nazionale imbottigliato (pur contribuendo solo per l'11% alla produzione), la Toscana ha un ruolo preponderante nel comparto della lavorazione e commercializzazione (con il 34% del prodotto confezionato). Se poi si guarda all'universo delle imprese cooperative del settore, allora emerge chiaramente come questa regione sia la più rappresentativa nel campo della commercializzazione di olio imbottigliato (quasi la metà del fatturato del comparto), realizzata per l'80% attraverso i canali della GDO, in Italia e all'estero.

E, in Toscana, una realtà particolarmente significativa per tradizione, peso produttivo e, soprattutto per la capacità di superare i fattori di debolezza tipici del settore puntando su prodotti confezionati di qualità e differenziati in funzione della domanda commerciale, è quella dell'Oleificio Cooperativo di Montalbano.

Nato nel '53 come risposta alle rivendicazioni dei mezzadri che diedero vita ad un frantoio sociale, l'Oleificio di Montalbano, oggi, associa quasi duemila aziende agricole che coprono 5.000 ettari di uliveto nelle province di Pistoia e Firenze. Possiede due grandi frantoi: a Lamporecchio (Pistoia) e l'impianto di Vinci - acquistato recentemente - dove vengono lavorate, in media, annualmente, oltre 40 mila q.li di olive che rendono 8000 q.li di olio. Inoltre, nel 1990, l'Oleificio cooperativo di Montalbano ha costituito una società di lavorazione, imbottigliamento e commercializzazione, la Montalbano Agricola Alimentare Toscana: una s.r.l. con un capitale iniziale di 1 miliardo e 300 milioni, composta per il 96% dai soci dell'oleificio Montalbano e per il 4% dalla cooperativa vinicola Chianti di Montalbano.

La "Montalbano Agricola Alimentare Toscana" srl commercializza oggi più di 6 milioni di litri, realizzando un fatturato di quasi 40 miliardi di lire e un utile di circa 250 milioni. L'80% circa dell'olio prodotto è venduto in Italia, prevalentemente attraverso la grande distribuzione cooperativa (Coop e Conad), mentre un 20% circa è esportato all'estero (in Canada, USA, Giappone, Danimarca, e perfino in Francia) attraverso grandi catene straniere.

Per meglio rispondere alle esigenze delle grandi catene di distribuzione, la Montalbano Agricola Alimentare ha differenziato la gamma delle produzioni e dei marchi. Si va dai più pregiati - come l'IGP (Indicazione geografica protetta) toscano e i DOP (denominazione di origine protetta) di Puglia che vengono anche venduti direttamente e promossi con iniziative di informazione e assaggi -, a diversi marchi italiani e, infine, a lavorazioni in conto di distributori stranieri che adottano marchi propri.

Come e perché è nata la società di commercializzazione controllata dall'Oleificio di Montalbano?

Le ragioni di questa scelta ce le spiega Cesare Berni, Direttore dell'Oleificio sociale. "Si poneva allora - venuto meno il ruolo del Consorzio di commercializzazione di Legacoop, il Cios - l'esigenza di realizzare uno strumento per promuovere e valorizzare il prodotto su un mercato più vasto, attraverso la distribuzione organizzata. La nostra cooperativa possedeva le strutture l'esperienza, ma, per raggiungere questo obiettivo erano necessari consistenti investimenti. Per questo si è deciso di costituire una società controllata che poteva approntarsi su mercati diversi raggiungendo così una dimensione, in termini di quantità di prodotto lavorato e commercializzato, adeguata alle esigenze della grande distribuzione".

Quali sono le principali esigenze della grande distribuzione?

"Soprattutto poter contare su forniture costanti e garantite in termini di standard di qualità e di caratteristiche di marchio che si traducono in una gamma differenziata di prodotti al consumatore finale, alcuni dei quali vengono imbottigliati in proprio dai distributori nazionali ed esteri".

Chi sono i fornitori della società?

Il prodotto lavorato è prevalentemente di origine nazionale: per la maggior parte proviene dalla Puglia (quasi il 60%), e da altre regioni meridionali, mentre una quota del 30% viene importata, soprattutto da Spagna e Grecia.

Fra i fornitori della società vi sono diverse imprese cooperative

"Sì, la Coagri, l'Oleificio Valdesano, la Coop Coratina di Puglia e Coop Madre Terra in Sicilia, ma la cooperazione incide ancora in misura limitata sul totale delle forniture".

Perché

La scelta dei fornitori dipende dalle caratteristiche richieste in funzione della commercializzazione. Lo sviluppo della presenza cooperativa nel settore - come evidenzia la ricerca di Coopfond - trova ostacoli nella ancora insufficiente integrazione tra i vari livelli della filiera.

Ritieni che i buoni risultati della vostra esperienza possano rappresentare una premessa per intensificare i rapporti commerciali con altre imprese del movimento cooperativo?

"Recentemente abbiamo avviato un rapporto di collaborazione con il CIO per circa 5 mila quintali. In generale, tuttavia, perché aumenti la quota dei produttori cooperativi è necessario che si intensifichino nel settore un'azione di coordinamento all'interno dello stesso movimento, per migliorare l'organizzazione dell'offerta, in modo che sia possibile fornire servizi ai produttori in forma consortile o, comunque, coordinata e strutturata, come, per esempio, la verifica e certificazione di qualità". ■

